

Visto agli atti
Il Giudice Delegato

Al
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Sviluppo e competitività
Sede
00187- ROMA

A MANO

Anticipata via fax

SESTA RELAZIONE ex articolo 61, comma 2, d.lgs. 270/99
("Prodi bis") recante misure per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza.

AN

B

Ⓞ

INDICE

I - L'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA.....	5
1.1 L'ANDAMENTO ECONOMICO DELL'IMPRESA:	
luglio/settembre 2012	5
1.2 IL RECUPERO CREDITI.....	6
1.2.1 Portafoglio crediti	6
1.2.2 Le prossime azioni sul portafoglio crediti	7
1.2.3 Crediti ex Edisontel	9
1.2.4 Incassi	10
1.3 L'ATTIVITÀ LEGALE.....	10
1.3.1 Contenzioso Fornitori, Clienti e Terzi	10
1.3.1.1 Riassunzioni promosse da Eutelia.....	10
1.3.1.2 Cause riassunte dalle controparti.....	10
1.3.1.3 Cause sorte <i>post insolvenza</i>	11
1.3.1.4 Cause passive di particolare rilievo.....	11
1.3.1.5 Cause di opposizione allo stato passivo.....	12
1.3.1.6 Crediti finanziari infragruppo.....	17
1.3.2 Il recupero di crediti di particolare rilievo	17
1.3.3 Contenzioso Lavoro.....	17
1.4 L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE	62
1.5 L'ATTIVITÀ FISCALE.....	69
1.6 IL CONTENZIOSO FISCALE	70
1.7 LE PARTECIPATE	77
1.7.1 Techno Business s.r.l. in liquidazione.	77
1.7.2 Noitel s.r.l. in liquidazione.....	77
1.7.3 Molisecom s.p.a.	77
1.8 IL RAMO DIFESA.....	79
1.8.1 Eunics Lab S.r.l.....	80
1.9 GLI INTERVENTI SUL PERSONALE, I RAPPORTI SINDACALI.....	80
1.9.1 La CIGS	80
II - L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA.....	81
2.1 LA PROCEDURA DI CESSIONE DEL RAMO DIFESA.....	81
2.2 LO STATO PASSIVO.....	82
2.3 LE ATTIVITÀ NELL'AREA PENALE.....	82

2.4 IMMOPREGNANA83
2.5 LE TRANSAZIONI AUTORIZZATE DAL MISE.....83



I sottoscritti avv. Francesca Pace, prof. Daniela Saitta e dott. Gianluca Vidal, nella loro qualità di Commissari Straordinari della società Eutelia S.p.A. (di seguito i "C.S."), nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 primo comma del decreto legislativo 270/99, recante misure per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, con la presente quinta Relazione (di seguito la "**Sesta Relazione**") forniscono una informativa ulteriore rispetto a quanto contenuto nella Quinta Relazione, in merito all'attività svolta dal 1 luglio 2012 al 30 settembre 2012.



I - L'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

1.1 L'ANDAMENTO ECONOMICO DELL'IMPRESA: luglio/settembre 2012

L'andamento economico di Eutelia nei primi 9 mesi del 2012 non ha evidenziato scostamenti o modifiche di tendenza significativi rispetto a quanto rilevato nel periodo precedente. A partire dal mese di giugno 2012 il conto economico del periodo - di seguito rappresentato - risente degli effetti della cessione del Ramo di azienda TLC che costituiva il 94% dei ricavi. Il trimestre in esame è quindi costituito dai ricavi del solo Ramo Difesa e dalla fatturazione dei servizi marginali fra i quali le locazioni.

Conto Economico Eutelia SpA in A.S. Euro/1000	30/09/2012
Ricavi	40.783
Altri Ricavi	5.691
TOTALE RICAVI	46.473
Costi per acquisti	-367
Costi per servizi	-34.870
Altri costi operativi	-818
VALORE AGGIUNTO	10.418
Costo Lavoro	-8.941
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	1.477

Fino alla cessione del Ramo TLC, avvenuta il 31 maggio, i ricavi mostrano una sostanziale tenuta della *customer base* che garantisce un valore della produzione nel semestre pari a circa 45,2 milioni di euro, contro i 27,7 milioni del primo trimestre 2012 ed i 27,1 milioni di euro del quarto trimestre 2011. Nel terzo trimestre del 2012 il valore della

produzione diminuisce ad 1,3 milioni imputabili per la maggior parte al Ramo Difesa.

In termini di marginalità, alla fine del terzo trimestre la Società mostra un peggioramento del Margine Operativo Lordo (EBITDA) di periodo che risulta positivo per 1,5 milioni di euro, contro i 2,8 milioni di euro del secondo trimestre 2012.

A completamento della fotografia fornita, si riporta anche il valore delle disponibilità liquide di Eutelia al 30 settembre 2012, pari ad euro 29,3milioni (a fronte di 29,9 milioni di euro a fine giugno 2012).

1.2 IL RECUPERO CREDITI

1.2.1 Portafoglio crediti

Come illustrato nella precedente Relazione, a seguito della cessione del ramo d'azienda TLC da Eutelia a Clouditalia Communications S.p.A., perfezionatasi in data 31 maggio 2012, ogni rapporto contrattuale inerente al Ramo, precedentemente instauratosi con Eutelia veniva trasferito alla società cessionaria mentre ogni credito maturato *ante* 1 giugno 2012 rimaneva nella titolarità della Procedura. Al 30 giugno 2012, il portafoglio crediti constava di 44.058 posizioni per un valore complessivo di € 143.658.047,10.

Alla data del 30 settembre 2012 il portafoglio crediti è costituito da n. 24.085 posizioni pari ad € 131.825.753,34 di cui:

- n.5.519 per € 28.392.814,75 rappresentano i clienti attivi ceduti a Clouditalia che non hanno ancora saldato le loro posizioni debitorie relative ai crediti sorti *ante* 1 giugno 2012;

- n.18.684 per € 103.432.938,59 sono relativi a clienti cessati morosi in gestione alla funzione Affari Legali – Recupero Crediti.

Quanto a questi ultimi, si precisa ulteriormente che:

- n.5.678 per € 40.262.273,77 raggruppano le posizioni che, precedentemente alla cessione del ramo d'azienda TLC erano affidate alle risorse interne per istruttoria, e che sono affidate all'unica risorsa rimasta in carico alla Procedura e ad un'ulteriore risorsa prestata dalla società cessionaria;
- n.6246 per € 371.723,45 compongono il pacchetto dei clienti cessati di provenienza Acamtel/Amtel;
- n.956 per € 19.897.944,28 sono affidate a legale esterno;
- n.11.804 per € 42.900.997,09 sono relative a crediti già valutati irrecuperabili, in quanto prescritti o relativi a procedure concorsuali dichiarate già prima dell'instaurarsi della Procedura, nonché per essere giacenti in portafogli direzionali in attesa di accordi transattivi poi non andati a buon fine, e che, ad oggi, non sono stati contabilmente portati a perdita.



1.2.2 Le prossime azioni sul portafoglio crediti

Come sopra esposto, nel periodo considerato, il portafoglio crediti si è snellito di n.19.855 posizioni per un valore di ca. 12 mln di euro.

Si sono registrati incassi per 8,3 mln di euro ca.

Nel dettaglio:

- 8 mln di euro ca. sono stati ricavati dai pagamenti spontanei avvenuti da parte dei clienti attivi ceduti che hanno portato alla chiusura di n.19.855 posizioni;



- 130.000 euro ca. sono stati ottenuti attraverso la lavorazione stragiudiziale delle posizioni debitorie relative ai clienti cessati morosi già gestiti dalla Funzione Affari Legali – Recupero Crediti;
- 190.000 euro ca. sono, invece, frutto dell'esito positivo delle azioni giudiziali intraprese;
- 3,7 mln di euro ca. sono stati ricavati da compensazioni effettuate a seguito dell'esecutività dello stato passivo e da sistemazioni di riferimenti partite che contabilmente erano rimasti aperti.

Relativamente al portafoglio attuale, di seguito, si illustrano le azioni che verranno intraprese.

Circa le rimanenti n.5.519 posizioni creditorie afferenti i clienti attivi ceduti a Clouditalia, che non hanno ancora saldato spontaneamente il loro debito nei confronti della Procedura, si procederà con l'invio di diffide ad adempiere, limitatamente, per il momento, ai crediti dal valore non inferiore ai 50 euro.

Analogamente, verranno inviate intimazioni di pagamento anche nei confronti delle Procure al fine di sollecitare la regolarizzazione della loro posizione contabile rispetto ai debiti derivanti da prestazioni obbligatorie, quali i servizi di intercettazione telefonica e telematica, maturati nei confronti della Procedura. Trattandosi esclusivamente di n.87 posizioni, le intimazioni verranno inviate per tutti gli importi senza soglia di valore.

In relazione ai clienti cessati morosi, già affidati alla Funzione Affari Legali – Recupero Crediti, e, in particolare, a quelli rientranti nell'ammontare totale ad oggi recuperabili, n.5.678 per € 40.262.273,77, verranno effettuati controlli periodici volti ad isolare le

posizioni vicine alla prescrizione per le quali poi procedere, di volta in volta, con l'invio di diffide ai fini interruttivi della stessa, previa valutazione dei costi da sostenere. A valle dell'esito dell'invio delle diffide, sia in termini di pagamento che di contestazioni che perverranno dai debitori diffidati, verrà ulteriormente valutato l'avvio di azioni monitorie con affidamento a legale esterno.

Riguardo al pacchetto dei clienti cessati di provenienza Acamtel/Amtel, come già evidenziato nelle precedenti Relazioni, ad oggi, è stato possibile affidare incarico a legale esterno solo per n.45 posizioni, per un importo complessivo di € 55.858,22. Infatti, n.437 posizioni erano già state valutate quali posizioni da mettere a perdita per antieconomicità del recupero o per intervenuta prescrizione. Delle diffide che erano state inviate per n.254 posizioni, solo n.97 sono state regolarmente ricevute e solo per n.45 posizioni è stato valutato conveniente affidare incarico a legale esterno. Resta da valutare, pertanto, la possibile messa a perdita delle residue posizioni non azionate pari a n.201 posizioni per € 31.586,23.

1.2.3 Crediti ex Edisontel

Come si è avuto modo di esporre nelle precedenti Relazioni, i crediti *ex* Edisontel, pari a 15 mln euro ca., sono stati affidati ad uno studio legale esterno specializzato, in quanto crediti vantati nei confronti di società con sedi in stati esteri. Lo studio ha compiuto verifiche in merito sia all'attuale esistenza delle società di cui trattasi, sia alla loro consistenza economica concludendo di poter ipotizzare l'avvio e/o il proseguimento delle azioni solo per n.3 posizioni dal valore complessivo di € 850.756,19.

E' stato, pertanto, richiesto un preventivo allo Studio il quale è risultato troppo oneroso, soprattutto in relazione all'assoluta incertezza dei risultati attesi. L'alto costo delle attività di recupero e la loro scarsa o nulla efficacia a fronte della situazione e della ubicazione dei creditori, rendono antieconomico intraprendere o proseguire le azioni di recupero coattivo.

1.2.4 Incassi

Nel trimestre considerato sono stati incassati 8,3 mln di euro ca., per un incassato complessivo, dall'inizio della Procedura, di 50 mln di euro ca.

1.3 L'ATTIVITÀ LEGALE

Nel terzo trimestre 2012 la Procedura ha proseguito nella gestione delle attività legate al contenzioso nei termini già illustrati nella precedente Relazione. Al riguardo si illustrano gli aggiornamenti relativi alle singole posizioni con riferimento all'arco temporale oggetto di esame.

1.3.1 Contenzioso Fornitori, Clienti e Terzi

1.3.1.1 Riassunzioni promosse da Eutelia

In merito alle posizioni riassunte su iniziativa di Eutelia successivamente alla dichiarazione d'insolvenza si rappresenta che nelle cause riunite pendenti dinanzi al Tribunale di Milano (R.G.N. 21991/08 e R.G.N.54841/08) le reciproche domande sono state rigettate con spese compensate.

1.3.1.2 Cause riassunte dalle controparti

Nel trimestre di riferimento non è stato notificato ad Eutelia alcun ricorso in riassunzione. Per quanto attiene alle cause con fornitori,

clienti o terzi, riassunte da controparte antecedentemente al trimestre non sussistono aggiornamenti.

In riferimento a singole cause riassunte dalle varie controparti, la Procedura ha deciso di non costituirsi in giudizio per ragioni di antieconomicità e/o improcedibilità dei giudizi.

1.3.1.3 Cause sorte *post* insolvenza

Si segnala una nuova causa promossa da fornitori clienti o terzi.

- Tribunale di Arezzo (RG ignoto in quanto la Procedura non si è costituita in giudizio): atto di citazione per risarcimento danni (€ 15.000) per disservizi telefonici avvenuti *ante* insolvenza.

Per quanto concerne le cause già promosse si rileva quanto segue:

- Corte d'Appello di Torino (R.G. N. 2324/10) – trattasi di giudizio di appello avverso sentenza favorevole ad Eutelia, resa antecedentemente alla dichiarazione d'insolvenza. Il contenzioso originava da due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, poi riuniti, promossi da Eutelia S.p.A. e riguardanti il mancato pagamento di canoni di locazione relativi ad un immobile per il quale, l'allora locataria Getronics, aveva esercitato il diritto di recesso ex art 27 L. 392/78. Il giudice di prime cure, in accoglimento della tesi promossa da Eutelia, aveva revocato i decreti ingiuntivi e condannato l'ingiungente alla restituzione di un canone di locazione pari a € 32.000 (secondo il giudice, indebitamente riscosso), oltre il pagamento delle spese legali. Alla prima udienza tenutasi il 12.07.2012 la Corte ha rinviato la causa per la discussione al 5.12.2012.

1.3.1.4 Cause passive di particolare rilievo

In relazione alla causa di accertamento negativo del credito vantato da Eutelia per 15,6 milioni di euro, derivante da un contratto di cessione di azioni di una società del 28.09.2007 e pendente dinanzi al Tribunale

di Arezzo (R.G. N. 3379/09), si precisa che il G.I. ha concesso un ulteriore termine per trattative sino al 24.04.2012. A tale udienza è stato dato un ulteriore rinvio per trattative all'udienza del 18.09.2012. Sono in corso trattative per una ipotesi transattiva.

1.3.1.5 Cause di opposizione allo stato passivo

Alla data del 30.09.2012 sono state notificate n. 48 cause di opposizione delle quali si forniscono i seguenti aggiornamenti (e n. 75 opposizioni relative a crediti di natura giuslavoristica di cui si dirà in prosieguo):

- (R.G. N. 794/12): finalizzata all'ammissione degli interessi su crediti tributari riferiti a periodi *ante* 1.06.10, al riconoscimento del privilegio per crediti ammessi invece in chirografo (sanzioni IVA ed IRPEF), nonché alla dichiarazione di compensazione dei crediti tributari ammessi al passivo con i crediti vantati da Eutelia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. La prima udienza, fissata per il 14.06.2012, è stata rinviata per decidere in merito all'istanza di riunione del giudizio con altro recante R.G.N. 754/12: all'udienza del 28.06.2012 il Giudice si è riservato di riferire al Presidente perché il provvedimento di riunione deve essere preso dal Collegio;

- (R.G. N. 741/12) con la quale dei professionisti contestano il *quantum* dell'importo ammesso e relativo a prestazioni professionali dagli stessi espletate in favore di Eutelia (€ 194.000 in luogo dell'importo ammesso e pari ad € 52.900).


All'udienza per la comparizione delle parti la Procedura si è costituita in giudizio con il prof. avv. Enrico Gabrielli; il 14.06.2012 si è svolta la discussione e il 10.07.2012 il Tribunale ha respinto l'opposizione e condannato gli opposenti al pagamento delle spese processuali;

- (R.G. NN. 738/12 e 740/12) con le quali 3 professionisti del medesimo studio non contestano l'importo ammesso, ma il rango riconosciuto a parte di detto credito (cassa previdenza in chirografo anziché privilegio). Le relative udienze per la comparizione delle parti dinanzi al Tribunale in Camera di Consiglio sono state fissate per il 24.05.2012. La Procedura ha deciso di non costituirsi in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 è stato raggiunto un accordo transattivo a chiusura definitiva delle controversie;

- (R.G. N. 734/12): volta al riconoscimento di un credito per spese legali (per € 13.200) a seguito di condanna di Eutelia da parte della Corte d'Appello di Torino con contestuale distrazione della somma a favore dei legali avversari. L'istanza era stata respinta sul presupposto che le somme erano state liquidate direttamente alla controparte anziché ai legali avversari. La Procedura non si era costituita. Il Tribunale ha accolto l'opposizione ed ammesso il credito in via privilegiata *ex art. 2751 bis n.2 c.c.* oltre interessi legali;

- (R.G. 863/12): promossa da fornitore per ottenere il pagamento di € 245.552,19 in via chirografaria, di cui € 204.023 per capitale portato da fatture, € 40.721 per Iva, € 807 per interessi legali. La domanda di ammissione al passivo è stata integralmente rigettata. Eutelia si è costituita in giudizio con l'Avv. Di Luciano. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice si è riservato concedendo alle parti termini per note difensive sino al 30.09.2012 e al 30.10.2012;

- (R. G. 865/12): trattasi di fornitore che ha chiesto di essere ammesso in prededuzione per € 77.110 per i canoni di luglio- ottobre 2010, oltre € 13.688 per Iva, oltre € 610,64 per interessi legali maturati dalla scadenza dei canoni alla presentazione dell'insinuazione al passivo (29.10.2010). L'opponente è stato ammesso per l'importo complessivo



di € 209.717,20 di cui € 173.320 a titolo di canoni scaduti relativi ai mesi luglio 2010- ottobre 2010 ed € 36.397,20 a titolo di Iva sui canoni di cui sopra aliquota 21%. La Procedura ha incaricato l'Avv. Di Luciano per la costituzione in giudizio. Alla prima udienza del 27.09.2012 la causa è stata rinviata al 24.01.2013;

- (R. G. 864/12): trattasi di fornitore che con l'opposizione ha chiesto di essere ammesso per il rimborso delle spese di fornitura energia elettrica, gas, acqua, tassa rifiuti, manutenzione ascensori, asseritamente pagate, in nome e per conto del conduttore Eutelia per due immobili dati in locazione. La domanda di ammissione al passivo è stata integralmente rigettata per mancata prova di credito. Con l'opposizione il creditore ha chiesto in via privilegiata *ex art. 2764 c.c.* € 271.741 per le suddette spese di fornitura ed € 11.919 per interessi moratori sui suddetti scaduti con privilegio *ex art. 2764 c.c.* La Procedura ha incaricato l'Avv. Di Luciano per la costituzione in giudizio. Alla prima udienza del 27.09.2012 la causa è stata rinviata al 24.01.2013;

- (R. G. 831/12): promossa da fornitore ammesso in prededuzione per l'importo di € 665.511,27 e in chirografo per l'importo di € 4.403.585,77 secondo quanto risultante dal verbale di accordo siglato tra il fornitore e i Commissari in data 27 ottobre 2010. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la somma ulteriore di € 8.794.497 in chirografo, oltre agli interessi maturati dalla scadenza delle singole fatture al 31.05.2010, ed € 880 per interessi legali maturati dal 1.06.2010 al 31.10.2010 e successivi fino alla data di riconoscimento. La Procedura ha incaricato l'Avv. Eutimio Monaco per la costituzione in giudizio e la causa è stata rinviata al 24.01.2013 per la discussione;



- (R.G. 868/12): promossa da fornitore che è stato ammesso in chirografo per l'importo di € 27.492,18. Con l'opposizione il creditore ha chiesto l'ammissione dell'ulteriore importo di € 148.208 sempre in chirografo, previa compensazione dei crediti vantati verso Eutelia (€ 207.145) con i crediti vantati da Eutelia (€ 58.937). La Procedura ha incaricato l'Avv. Di Luciano per la costituzione in giudizio. Alla prima udienza del 27.09.2012 la causa è stata rinviata al 24.01.2013 con termini per note difensive;

- (R.G. 830/12): promossa da ente riscossore, ammesso per € 19.212,28 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie o soprattasse *ex art. 2752, co. 3 c.c.* ed ammesso per € 78.022,86 sempre in chirografo. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la complessiva somma di € 135.025, di cui € 29.9358 in privilegio ed € 105.059 in via chirografaria. La Procedura ha incaricato l'Avv. Leonetti per la costituzione in giudizio. Alla prima udienza del 27.09.2012 la causa è stata rinviata al 24.01.2013 con termini per note difensive;

- (R.G. 835/12): promossa da ente riscossore ammesso per € 43.632,01 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c. ammesso per la complessiva somma di € 88.316, di cui € 52.291 in privilegio ed € 36.025 in via chirografaria. La Procedura ha incaricato l'Avv. Leonetti per la costituzione in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 la causa è stata rinviata al 14.02.2013 con termini a difesa;

- (R.G. 836/12): promossa da ente riscossore ammesso per € 1.603,45 categoria chirografari, escluso per € 4.465,06. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la complessiva somma di € 6.068, di cui € 11,22 in privilegio ed € 6.057 in chirografo. La

Procedura ha incaricato l'Avv. Leonetti per la costituzione in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 la causa è stata rinviata al 14.02.2013 con termini a difesa;

- (R.G. 834/12): promossa da ente riscossore la cui domanda è stata integralmente rigettata. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la somma complessiva di € 1.974 in chirografo. La Procedura ha incaricato l'Avv. Leonetti per la costituzione in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 la causa è stata rinviata al 14.02.2013 con termini a difesa;

- (R.G. 837/12): promossa da ente riscossore ammesso per € 1.296 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 4, c.c., ammesso per € 109 in chirografo ed escluso per euro 8.263,80. Con l'opposizione il creditore ha chiesto di essere ammesso per la complessiva somma di € 9.668, di cui € 3.729 in privilegio ed € 5.929 in via chirografaria. La Procedura ha incaricato l'Avv. Leonetti per la costituzione in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 la causa è stata rinviata al 14.02.2013 con termini a difesa.

Nel trimestre di riferimento si è avuta la notifica di alcune sentenze rese, anche a seguito di riassunzione dei giudizi, dopo la dichiarazione d'insolvenza di Eutelia. La notifica è stata effettuata, talvolta, ai soli fini della decorrenza del termine breve per la relativa impugnazione; in altri casi è stata viceversa accompagnata da relativo atto di precetto diretto a dare avvio alle procedure esecutive. In ogni caso la Procedura ha ritenuto non necessario procedere con l'impugnazione della sentenza ed ha inviato formale comunicazione al legale avversario precisando che, in conseguenza della dichiarazione d'insolvenza, è maturato il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali ai sensi

dell'art. 48 D.lgs 270/99 e che eventuali crediti vantati nei confronti della Procedura devono essere accertati secondo le norme stabilite dal Capo V della Legge Fallimentare.

1.3.1.6 Crediti finanziari infragruppo

Si dà evidenza dei seguenti aggiornamenti :

- (R.G. N. 472/12): credito derivante da cessione di quota di partecipazione in società a responsabilità limitata per la quale non è stata corrisposta l'intera somma dovuta pari al prezzo, oltre interessi. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto da controparte, quindi è divenuto esecutivo ed è stata iscritta ipoteca su un terreno del debitore. E' stata depositata l'istanza per la vendita dei beni oggetto di pegno a garanzia del credito ed il Giudice ha fissato l'udienza del 1.12.2011 per la comparizione personale delle parti. A scioglimento della riserva assunta in udienza è stata fissata l'udienza al 5.04.2012 per il conferimento dell'incarico e giuramento del CTU. L'udienza fissata per la vendita dei beni oggetto di pegno ha subito alcuni rinvii perché vi sono in corso trattative per un'eventuale transazione. La pratica di recupero è stata affidata all'avv. Pugi di Arezzo.

1.3.2 Il recupero di crediti di particolare rilievo

Non sussistono aggiornamenti con riferimento alle posizioni creditorie di particolare rilievo già trattate nelle precedenti Relazioni.

1.3.3 Contenzioso Lavoro

Per quanto attiene alle cause di lavoro di cui si è dato atto nelle precedenti relazioni si indicano gli aggiornamenti nel periodo di indagine.

1.3.3.1 Cause riassunte da controparte

- Corte di Appello di Milano (R.G. 263/2010): la prima udienza dinanzi alla Corte è fissata per il giorno 1.03.2012. Eutelia si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 20.02.2012. All'udienza del 1 marzo 2012 il Collegio ha formulato alle parti un'ipotesi transattiva che, tenuto conto dei rischi di lite riconducibili all'eventuale riammissione in servizio, comporta a carico di Eutelia la corresponsione di € 100.000 lordi, con concorso alle spese legali ed ha rinviato la causa al 3.05.2012 al solo scopo transattivo e successivamente all'11.07.2012 per pendenti trattative. All'udienza dell'11.07.2012 la causa è stata rinviata al 7.11.2012.

1.3.3.2 Posizioni per le quali la Procedura ha provveduto ad impugnare la sentenza sfavorevole ad Eutelia:

- Corte d'Appello di Roma (R. G. 42/2011) con sentenza del 5.01.2010 il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il dipendente ed Eutelia a decorrere dal 2001 ed ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a dicembre 2002. Eutelia è stata condannata a pagare una somma oltre interessi e rivalutazione. Il Prof. Avv. Adalberto Perulli, incaricato dalla Procedura, ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto. Controparte si è regolarmente costituita in giudizio. La prima udienza si è tenuta in data 10.05.2012 e la causa è stata rinviata al 12 luglio 2012 per pendenti trattative. In tale udienza la causa è stata conciliata.

1.3.3.3 Cause sorte post insolvenza:

- Tribunale di Milano (R.G. 8192/11): in data 1.06.2011, Eutelia ha ricevuto la notifica di un ricorso *ex art. 414 c.p.c.* che prevede altresì la condanna solidale di Getronics Solution Italia S.p.A. in

liquidazione (oggi cancellata dal Registro Imprese). La prima udienza è stata fissata per il giorno 12.07.2011. Il ricorrente aveva già promosso ricorso *ex art. 414* nell'anno 2006, lamentando di essere stato illegittimamente licenziato in data 26.05.2006 dall'allora datore di lavoro, Getronics Solution Italia. Successivamente, a giugno 2006, Getronics aveva ceduto l'intera azienda ad Eunics (poi fusa per incorporazione in Eutelia). La prima causa era stata promossa dinanzi al Tribunale di Catanzaro che si dichiarò poi territorialmente incompetente. All'udienza del 12.07.2011, il Giudice ha concesso termine per la notifica del ricorso ad Agile e rinviato la causa al 30.09.2011. All'udienza del 30.09.2011 sono stati sentiti i testi del ricorrente e la causa è stata rinviata al 8.11.2011 per l'escussione di due testi per parte. All'udienza del 8.11.2011 sono stati sentiti i testi e la causa è stata rinviata al 3.02.2012 per discussione. La causa è stata rinviata al 24.02.2012 ed a tale udienza è stata ammessa CTU medico legale. All'udienza del 2 marzo 2012 il CTU ha prestato il giuramento di rito e la causa è stata rinviata al 26.06.2012. A tale udienza la causa è stata rinviata al 24 luglio 2012 in attesa del deposito dell'elaborato peritale. A tale udienza il G.L. ha rinviato la causa al 13.12.2012 per discussione, con termine per note fino a 15 giorni prima.

- Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49386/11): trattasi di ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 29 dicembre 2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione

straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite”*. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49981/11): trattasi di ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 29 dicembre 2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite”*. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49380/11): trattasi di ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 29 dicembre 2011 e

notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite”*. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49378/11): trattasi di ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 29 dicembre 2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite”*. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv.

Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49369/11): trattasi di ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29 dicembre 2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite”*. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49383/11): trattasi di ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29 dicembre 2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un*

licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49376/11): trattasi di ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 29 dicembre 2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite"*. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49387/11): trattasi di ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 29 dicembre 2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione

straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d’azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite”. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell’interesse di Eutelia.

- Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49373/11): trattasi di ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 29 dicembre 2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d’azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite”. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell’interesse di Eutelia.

- Tribunale Roma – Sezione Lavoro (R.G. 49384/11): trattasi di ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 29 dicembre 2011 e

notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 15.10.2012, con il quale il ricorrente ha convenuto avanti al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e Agile S.r.l. in amministrazione straordinaria, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda del 15 giugno 2009 per atto notar Coppini di Siena descritto in ricorso, per frode alla legge e perché simula un licenziamento collettivo e la nullità del successivo contratto di cessione di quote, sempre per atto notar Coppini del 15 giugno 2009, per frode dei creditori; con tutte le conseguenze di legge in punto di spese di lite”*. La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

1.3.3.4 Ricorsi in opposizione allo stato passivo depositati dai lavoratori avanti al Tribunale di Arezzo, Sezione Fallimentare:

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 425/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 8 febbraio 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per 24 maggio 2012, in data 27 febbraio 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (qualifica di dirigente di 7° livello), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura della somma di € 263.838,82, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1 c.c. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 24 maggio 2012 il Collegio si è riservato. Con ordinanza del 10.07.2012 depositata in Cancelleria il 23.07.2012 il Collegio ha

ammesso la prova per testi richiesta dalle parti e rinviato la causa per l'audizione degli stessi al 22.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.748/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 24 maggio 2012, in data 23 marzo 2012. Con tale ricorso la ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (7° livello), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 109.149,70, di cui € 36.586,00 per TFR, il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1 c.c. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 24 maggio 2012 il Collegio si è riservato. Con ordinanza del 10.07.2012, depositata in Cancelleria in 23.07.2012 il Collegio ha ammesso la prova per testi richiesta dalle parti e rinviato la causa per l'audizione degli stessi al 8.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.813/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza prevista per il 14 giugno 2012, in data 3 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente ha chiesto, previo accertamento e dichiarazione della nullità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, la retrocessione del rapporto di lavoro in capo alla società cedente e, conseguentemente, l'ammissione al passivo della procedura del credito maturato dall'istante sino alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F.

ammesso la prova per testi richiesta dalle parti e rinviato la causa
per l'audizione degli stessi al 22.11.2012.

- Tribunale di Ancona, Sez. Fall., (R.G. 7484/12): trattasi di ricorso
ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato,
unitamente al decreto di fissazione udienza, previsto per il 24
maggio 2012, in data 23 marzo 2012. Con tale ricorso in
ricorso, previo accertamento della natura subordinata del
rapporto (7° livello), ha chiesto l'ammissione al passivo della
procedura straordinaria della somma di € 109.149,70, di cui €
36.286,00 per TFR, il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1
c.c. Evidente si è costituita l'azienda in giudizio, con memoria
difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso
avvertendo. All'udienza del 24 maggio 2012 il Collegio si è
riservato. Con ordinanza del 10.07.2012, depositata in Cancelleria
in 22.07.2012 il Collegio ha ammesso la prova per testi richiesta
dalle parti e rinviato la causa per l'audizione degli stessi
al 18.11.2012.

- Tribunale di Ancona, Sez. Fall., (R.G. 813/12): trattasi di ricorso
ex art. 98 L.F. depositato in data 1 marzo 2012 e notificato,
unitamente al decreto di fissazione udienza previsto per il 24
giugno 2012, in data 3 aprile 2012. Con tale ricorso in
ricorso, previo accertamento e dichiarazione della natura della
cessione del ramo d'azienda da Eutelia al gruppo di lavoro
del rapporto di lavoro in esito alla procedura di
conseguentemente, l'ammissione al passivo della procedura del
credito maturato dall'azienda alla data di apertura della
procedura di liquidazione straordinaria. Eutelia si è costituita
in giudizio con memoria difensiva ex art. 99 L.F.

AA

chiedendo il rigetto del ricorso avverso. All'udienza del 14 giugno 2012 il Collegio si è riservato. Con decreto del 13.09.2012 il Collegio ha rigettato l'opposizione ed ha condannato i ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore della resistente, che ha liquidato – avendo già operato la compensazione al 50% - in complessivi € 1.300 oltre IVA e CPA come per legge.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.767/12): trattasi di ricorso *ex art. 98 L.F. del 1 marzo 2012* e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 28 giugno 2012, in data 6 aprile 2012. Il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di € 241.633,31 a titolo di differenze retributive, di cui € 17.738 per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 109.519,45 per TFR, il tutto in via privilegiata *ex art. 2751 bis, n.1, c.c.*. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva *ex art. 99 L.F.* chiedendo il rigetto del ricorso avverso. All'udienza del 28 giugno 2012 il giudice delegato alla trattazione si è riservato. Con ordinanza del 10.07.2012 il Collegio ha ammesso la prova per testi e rinviato la causa al 13.12.2012 per l'escussione degli stessi.

-Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.761/12): trattasi di ricorso *ex art. 98 L.F.* depositato in data 1 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 28 giugno 2012, in data 6 aprile 2012. Il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di € 124.132,47 a titolo di differenze retributive, di cui € 5.354,20 per retribuzioni

relative all'ultimo trimestre antecedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 60.197,61 per TFR, il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 28 giugno 2012 il giudice delegato alla trattazione si è riservato. Con ordinanza del 10.07.2012 il Collegio ha ammesso la prova per testi e rinviato la causa al 24.1.2013 per l'escussione degli stessi.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.762/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. del 20 febbraio 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 28 giugno 2012, in data 6 aprile 2012. Il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di € 157.995,78 a titolo di differenze retributive, di cui € 8.169,61 per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 69.973,37 per TFR, il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Eutelia si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva ex art. 99 L.F. chiedendo il rigetto del ricorso avversario. All'udienza del 28 giugno 2012 il giudice delegato alla trattazione si è riservato. Con ordinanza del 10.07.2012 il Collegio ha ammesso la prova per testi e rinviato la causa al 24.1.2013 per l'escussione degli stessi.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 884/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*Ricorre in opposizione*

avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 22.847,17. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 LP". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO da parte dell'azienda e relativi agli anni 2004, 2007, 2008, 2009n e 2010. La procedura si è costituita regolarmente in giudizio al fine di veder respingere le pretese avversarie. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato alla trattazione dal Collegio, ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note difensive sino al 20.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 819/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 5 aprile 2012. Con tale ricorso la ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 54.267,63, in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Eutelia S.p.A. in a.s. si è regolarmente costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: ***"In via preliminare: respingere la domanda in quanto avente ad oggetto una condanna che presuppone un accertamento circa la natura subordinata del rapporto, non formulato in sede di opposizione; In via principale: rigettare il ricorso avversario per le esposte ragioni in fatto ed in diritto; In***

via subordinata nel merito: diminuirsi le pretese creditorie avversarie per le ragioni di cui in narrativa, in virtù del principio dell'assorbimento". All'udienza del 12 luglio 2012, il Giudice delegato alla trattazione dal Collegio, stante il carico del ruolo, ha rinviato la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 8.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 828/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Eutelia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertato e dichiarato che la cessione del ramo di azienda del 15.6.2009 da Eutelia S.p.A. ad Agile S.r.l. deve essere qualificata quale licenziamento collettivo, come tale illegittimo per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L. n. 223/91, per l'effetto accertare il diritto dei sigg.ri (...), (.....), (.....), (.....), ad essere reintegrati nel posto di lavoro presso Eutelia S.p.A. a far data dal 15.6.2009, salvo comunque il diritto in alternativa alla tutela reale a richiedere l'indennità sostituita stabilità ex lege in 15 mensilità, con conseguente condanna di Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a corrispondere ai medesimi a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 comma 4 L. n. 300/70, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto,*

ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma di € 65.651,57 per il sig. (.....), di € 63.180,44 per la sig.ra (.....), di € 54.002,26 per la sig.ra (.....), di € 77.602,78 per la sig.ra (.....), tutti con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis, n.1, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese competenze ed onorari". Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio, assegnando alle parti termine per note sino al 30.09.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 806/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: "1) accertato e dichiarato che la cessione del ramo di azienda del 15.6.2009 da Eutelia S.p.A. ad Agile S.r.l. deve essere qualificata quale licenziamento collettivo, come tale illegittimo per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L. n. 223/91, per l'effetto accertare il diritto dei sigg.ri (...), (...), (.....), (.....), ad essere reintegrati nel posto di lavoro presso Eutelia S.p.A. a far data dal 15.6.2009, salvo comunque il diritto in alternativa alla tutela reale a richiedere l'indennità sostitutiva stabilità ex lege in 15 mensilità, con conseguente condanna di Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a corrispondere ai medesimi a titolo di risarcimento

del danno ex art. 18 comma 4 L. n. 300/70, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma di € 40.084,44 per il sig. Todini, € 60.972,31 per il sig. (.....), € 45.545,92 per il sig. (.....), € 58.594,33 per il sig. (.....) tutti con privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n.1, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese competenze ed onorari". Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio, assegnando alle parti termine per note sino al 30.09.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 826/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F. respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. 1) Accertata e dichiarata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di Eutelia in ordine alla mancata liquidazione e/o assegnazione degli MBO voglia ammettere al passivo le somme così come richieste a titolo di MBO, di TFR sull'MBO e di rivalutazione dello stesso per complessivi € 76.081,29 o da liquidarsi nella*



diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma che sarà liquidata con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi". Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio, assegnando alle parti termine per note sino al 30.09.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 824/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertata e dichiarata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di Eutelia in ordine alla mancata liquidazione e/o assegnazione e/o liquidazione degli MBO voglia ammettere al passivo le somme così come richieste a titolo di MBO, di TFR sull'MBO e di rivalutazione dello stesso ovvero € 57.074,67 per il sig. (...), € 64.263,85 per il sig. (...) ed € 66.180,15 per il sig. (...) o da liquidarsi nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata, la complessiva somma che sarà liquidata con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".* Eutelia si è

regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio, assegnando alle parti termine per note sino al 30.09.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 829/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertato e dichiarato che la cessione del ramo di azienda del 15.6.2009 da Eutelia S.p.A. ad Agile S.r.l. deve essere qualificata quale licenziamento collettivo, come tale illegittimo per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L. n. 223/91, per l'effetto accertare il diritto dei sigg.ri (.....) e (.....), ad essere reintegrati nel posto di lavoro presso Eutelia S.p.A. a far data dal 15.6.2009, salvo comunque il diritto in alternativa alla tutela reale a richiedere l'indennità sostitutiva stabilita ex lege in 15 mensilità, con conseguente condanna di Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a corrispondere ai medesimi a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 comma 4 L. n. 300/70, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma di €*



93.452,11 in favore della sig.ra (.....) e la complessiva somma di € 125.213,05 in favore del sig (...), per entrambi con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis, n.1, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese competenze ed onorari; 2) In ogni caso accertata e dichiarata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di Eutelia in ordine alla mancata liquidazione e/o assegnazione e/o liquidazione degli MBO voglia ammettere al passivo le somme così come richieste a titolo di MBO, di TFR sull'MBO e di rivalutazione dello stesso pari a € 19.586,40 per il sig. (...) e € 27.752,53 per la sig.ra (...) o da liquidarsi nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata, la complessiva somma che sarà liquidata con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio, assegnando alle parti termine per note sino al 30.09.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 805/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: "1) accertato e

dichiarato che la cessione del ramo di azienda del 15.6.2009 da Eutelia S.p.A. ad Agile S.r.l. deve essere qualificata quale licenziamento collettivo, come tale illegittimo per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L. n. 223/91, per l'effetto accertare il diritto della sig.ra (...), ad essere reintegrata nel posto di lavoro presso Eutelia S.p.A. a far data dal 15.6.2009, salvo il diritto a richiedere l'indennità sostitutiva nella misura già indicata nei conteggi allegati all'istanza di ammissione al passivo, con conseguente condanna di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria a corrispondere alla medesima a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 comma 4 L. n. 300/70, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma di € 79.186,52 con privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese competenze ed onorari". Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio, assegnando alle parti termine per note sino al 30.09.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 760/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, ha chiesto l'ammissione al passivo della

procedura straordinaria della somma di € 103.098,01, di cui € 5.400 per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente la dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 51.632,56 per TFR oltre interessi e rivalutazione nonché regolarizzazione contributiva dell'intero rapporto, in via privilegiata *ex art. 2751 bis*, n.1, c.c.. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 763/12): trattasi di ricorso *ex art. 98 L.F.* notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (nel caso di specie il ricorrente aveva sottoscritto dei contratti a progetto), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 14.541, di cui € 2.500, per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente la dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 6.000 per TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché regolarizzazione contributiva dell'intero rapporto, in via privilegiata *ex art. 2751 bis*, n.1, c.c.. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 764/12): trattasi di ricorso *ex art. 98 L.F.* notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto (nel caso vi è una lettera di



conferimento d'incarico di consulenza), ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura straordinaria della somma di € 148.313,38, di cui € 9.360, per retribuzioni relative all'ultimo trimestre antecedente la dichiarazione dello stato d'insolvenza ed € 73.007,09 per TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché regolarizzazione contributiva dell'intero rapporto, in via privilegiata *ex art. 2751 bis, n.1, c.c.*. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 825/12): trattasi di ricorso *ex art. 98 L.F.* notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: “1) accertato e dichiarato che la cessione del ramo di azienda del 15.6.2009 da Eutelia S.p.A. ad Agile S.r.l. deve essere qualificata quale licenziamento collettivo, come tale illegittimo per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L. n. 223/91, per l'effetto accertare il diritto del sig. (...), ad essere reintegrato nel posto di lavoro presso Eutelia S.p.A. a far data dal 15.6.2009, salvo comunque il diritto in alternativa alla tutela reale a richiedere l'indennità sostitutiva stabilita ex lege in 15 mensilità, con conseguente condanna di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria a corrispondere al sig. (...) a titolo di risarcimento del danno ex art.*



18 comma 4 L. n. 300/70, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma di € 85.649,68 con privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n.1, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese competenze ed onorari; 2) in ogni caso, accertata e dichiarata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di Eutelia in ordine alla mancata liquidazione e/o assegnazione e/o liquidazione degli MBO voglia ammettere al passivo le somme così come richieste a titolo di MBO, di TFR sull'MBO e di rivalutazione dello stesso per complessivi € 37.263,12 o da liquidarsi nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, ammettere allo stato passivo della procedure in epigrafe indicata, la complessiva somma che sarà liquidata con privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese competenze ed onorari". Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 885/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia

S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 9.583,61. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 LP”*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO da parte dell'azienda, relativi all'anno 2007, nonché spese relative alla riparazione auto. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 887/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 13.387,14. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con*



rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 LP". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO da parte dell'azienda, relativi agli anni 2006, 2007. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 874/12): trattasi di ricorso *ex art. 98 L.F.* notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 15.692,01. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 LP*". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO da parte dell'azienda, relativi agli anni 2004, 2005 e 2007. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.



- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 882/12): trattasi di ricorso *ex art. 98 L.F.* notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 65.593,49. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 LP”*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento di differenze retributive, spese di trasferta e dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.



- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 879/12): trattasi di ricorso *ex art. 98 L.F.* notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo*

stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 49.483,22. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 LP". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007 e successivi. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 883/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 30.987,41. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P."*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009.

Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 873/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 52.000,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.”*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2008 e 2009 e monetizzazione *benefit* auto. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 872/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in

amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 10.763,76. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.”*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007 e 2008. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 876/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 51.000,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi*



dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 881/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 61.538,02. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P."*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, nonché delle note spese non liquidate. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa



al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 877/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l’esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell’importo complessivo di € 18.178,00. Insiste per l’ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.”*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento di note spese non liquidate e trasferte estere non indennizzate Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All’udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 870/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l’esclusione*



dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 7.746,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO 2007 e 2008. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.


- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 878/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 3.000,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.*". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi



MBO 2005 e 2006. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 875/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 16.691,18. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.”*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO 2006 e 2007. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 821/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 6 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le



seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 98 L.F., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertato e dichiarato che la cessione del ramo di azienda del 15.6.2009 da Eutelia S.p.A. ad Agile S.r.l. deve essere qualificata quale licenziamento collettivo, come tale illegittimo per l’assenza dei requisiti di cui all’art. 4 della L. n. 223/91, per l’effetto accertare il diritto del sig. (.....), ad essere reintegrati nel posto di lavoro presso Eutelia S.p.A. a far data dal 15.6.2009, salvo comunque il diritto in alternativa alla tutela reale a richiedere l’indennità sostitutiva stabilita ex lege in 15 mensilità, con conseguente condanna di Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a corrispondere ai medesimi a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 comma 4 L. n. 300/70, un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l’effetto, ammettere allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma di € 133.874,57 con privilegio, ai sensi dell’art. 2751 bis, n.1, c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. 2) In ogni caso, accertata e dichiarata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di Eutelia in ordine alla mancata liquidazione e/o assegnazione e/o liquidazione degli MBO voglia ammettere al passivo le somme così come richieste per complessivi € 69.906,59 a titolo di MBO, di TFR sull’MBO e di rivalutazione dello stesso o da liquidarsi nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e, per l’effetto, ammettere allo*



stato passivo della procedura in epigrafe indicata la complessiva somma che sarà liquidata con privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturati e maturandi. 3) Ancora in via principale, rilevata la mancata ammissione delle somme da imputarsi alle "indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto subordinato ex art. 2751 bis, n. 1, c.c.", ammettere allo stato passivo l'importo proposto per l'ammissione al passivo di Agile S.r.l. in a.s. pari a € 38.202,36 detratta la quota di TFR tesoreria di competenza dell'INPS. Con vittoria di spese competenze ed onorari". Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 871/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 4.460,88. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali

somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento di retribuzione, ferie, permessi, buoni pasto e accertamento del credito derivante da TFR. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 880/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 12 luglio 2012, in data 16 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 4.933,64. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.”*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento di retribuzione, ferie, permessi, buoni pasto e accertamento del credito derivante da TFR. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 12.07.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.03.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 889/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 19 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l’esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell’importo complessivo di € 9.830,75. Insiste per l’ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.”*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, nonché al mancato pagamento del TFR sul periodo del congedo parentale. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All’udienza del 27.09.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.02.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.



- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 890/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 19 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l’esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di*



cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 57.775,34. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.". Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 nonché al mancato pagamento della monetizzazione del *benefit* auto. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.02.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 888/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 23 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 49.666,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.*". Tali

somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.02.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 886/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 23 aprile 2012, con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Ricorre in opposizione avverso l'esclusione dei crediti di lavoro dipendente non ammessi allo stato passivo di cui al precedente elenco nella parte in fatto del presente ricorso e nell'importo complessivo di € 51.664,00. Insiste per l'ammissione di detti crediti in aggiunta ai crediti già ammessi, nel grado di privilegio indicato ex art 2751 bis n.1 c.c. quali crediti da retribuzione da lavoro dipendente, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, il tutto con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 L.P.”*. Tali somme sarebbero ricollegabili al mancato pagamento dei premi MBO relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 il Giudice delegato dal Collegio alla trattazione ha rinviato la causa al 28.02.2013, concedendo termine per note sino al 30.10.2012 e per repliche sino al 30.11.2012.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.832/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato,




unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 19 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2004, ha chiesto l'ammissione al passivo della somma di € 21.931,21 (di cui € 8.117,74 a titolo di straordinari per gli anni 2005-2007, € 627,29 a titolo di ricalcolo di TFR su straordinari, € 13.186,08 titolo di TFR ferie e tredicesima), il tutto in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c.. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.833/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 19 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo (categoria Dirigente o in subordine Quadro con funzioni direttive), così ha concluso: *"...una volta accertata e riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta, accertare e dichiarare in tesi il diritto del sig. (...) ad essere definitivamente inquadrato nella categoria di dirigente di cui al CCNL Dirigenti Industria, a decorrere dal 1999; in ipotesi il diritto del sig. (...) ad essere inquadrato definitivamente nella categoria di quadro con funzioni direttive in base al CCNL Telecomunicazioni, a decorrere dal 1999 e, per l'effetto, a modifica del decreto di esecutività dello stato passivo in tesi ammettere il credito del sig. (...) di € 468.799,70 al passivo fallimentare de quo in via privilegiata ex*



art. 2751 bis comma I n.1 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, Tfr maturato e ferie maturate; in ipotesi ammettere il credito del sig. (...) di € 74.213,35 al passivo fallimentare de quo in via privilegiata ex art. 2751 bis comma I n.1 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, Tfr maturato e ferie maturate. Si chiede, inoltre, ex art. 54 L.fall. la corresponsione degli interessi successivi sempre nella misura legale sul credito privilegiato sino alla data del progetto di riparto...". Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.840/12): con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 24 aprile 2012, il ricorrente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo inerente alla procedura di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, Sezione Fallimentare, in accoglimento del presente ricorso in opposizione allo stato passivo ed a parziale modifica del decreto di esecutività del 21.12.2011, adottato dal G.D. Crolla, nella proc. Eutelia S.p.A. in A.S. n. 1/2010, con il quale veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo della procedura in epigrafe e ammesso l'istante al passivo per il credito parziale per euro 62.503,50 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.; Ammesso per euro 7.183,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro*



subordinato ex art. 2751 bis.1, c.c .. Il tutto in solido con Agile S.r.L. salvo il pagamento da parte del coobbligato.: A) in via principale, ammettere il Sig. (...) al passivo del Fallimento n. 01/2010, per le somme come di seguito specificate, ordinando le conseguenti variazioni allo stato passivo: In via privilegiata e generale, ex art. 2751 bis n. 1, c.c.: € 335.425,24 oltre a rivalutazione e interessi legali decorrenti dalla maturazione delle rispettive spettanze di diritto, solidalmente con Agile S.r.L. in A.S. B) In via subordinata, si chiede che il Giudice adito Voglia ordinare, in modifica dello stato passivo impugnato, l'ammissione allo stato passivo del Sig. (...), in via privilegiata o chirografaria, per la differente somma, maggiore o minore, che risulterà nel corso riconosciuta a seguito dell'espletanda istruttoria, solidalmente con Agile S.r.L. in A.S., secondo giusta ed equità. Con rifusione delle competenze, spese ed onorari del presente giudizio". Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 il Giudice delegato alla trattazione ha rinviato la causa al 13.03.2013, concedendo termine per note fino al 15.12.2012 e per repliche sino al 30.01.2013.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.839/12): con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 24 aprile 2012, il ricorrente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo inerente alla procedura di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "il dr. (...), ut supra individuato e domiciliato, nell'insistere per l'ammissione del passivo per la somma di € 3.446,00, oltre € 137,84 C.P. 4% in via privilegiata ex art. 2751



bis, n.2, nonché I.V.A. al chirografo per € 716,77, oltre interessi dalla data di scadenza della fattura alla data del dichiarato stato d'insolvenza, con il presente atto propone rituale opposizione al provvedimento citato in premessa e chiede che il Tribunale adito voglia fissare l'udienza camerale per la comparizione delle parti, nonché fissare un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai Commissari Straordinari". Tale credito deriverebbe da una fattura emessa a fronte della prestazione effettuata quale membro del collegio sindacale della Sopasin S.p.A. in liquidazione e per l'attività svolta nel 2007 di controllo contabile del bilancio chiuso in data 31 dicembre 2006. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall. (R.G.815/12): trattasi di ricorso *ex art. 98 L.F.* depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 23 aprile 2012. Con tale ricorso il ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo e della illegittimità della cessione del ramo d'azienda da Eutelia ad Agile, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura della somma di € 56.380,39, in via privilegiata *ex art. 2751 bis, n.1, c.c.* Nel caso in esame erano stati stipulati due contratti a progetto e tre proroga (cliente Sky). Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 il Giudice delegato alla trattazione ha rinviato la causa all'udienza del 8.11.2012, visto il carico del ruolo.



- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G.838/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data 2 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 27 settembre 2012, in data 23 aprile 2012. Con tale ricorso la ricorrente, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura della somma di € 75.322,73 (di cui € 20.000,29, a titolo di TFR), in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c. Eutelia si è regolarmente costituita in giudizio. All'udienza del 27.09.2012 il Giudice delegato alla trattazione si è riservato di riferire al Collegio.

- Tribunale di Arezzo, Sez. Fall., (R.G. 869/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F. notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, prevista per il 11 ottobre 2012, in data 23 aprile 2012, con il quale i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“voglia ammettere al passivo dell'Amministrazione Straordinaria della EUTELIA il credito privilegio degli odierni oppositori pari alle somme qui di seguito descritte: Euro 48.461,58 a titolo di mancato preavviso ai sensi dell'art.23 del CCNL Dirigenti Imprese Industriali nella misura di nove mensilità e, quindi, considerando che l'anzianità di servizio del sig. al momento del licenziamento era di oltre 4 anni; Euro 6.005,93 a titolo di somme maturate dalla data di efficacia del licenziamento a quello del decesso, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per lo stesso periodo, nonché alla rivalutazione e agli interessi sulla sorte rivalutata; Euro 26.923,25 (retribuzione mensile pari ad euro*

5.384,62 X 5 mensilità = 26.923,25), a titolo di retribuzioni maturate dal sig. dalla data di efficacia del licenziamento fino a quella del decesso nella misura a titolo di danno ex art. 18 L. 300/70, così come modificato dalla L. 108/90. A titolo di indennità supplementare per ingiustificatezza del licenziamento nell'importo previsto massimo di euro 118.461,64 (22 mensilità di preavviso: cioè importo della retribuzione mensile pari ad euro 5.384,62 X 22 = 118.461,64) e la misura minima pari ad euro 59.230,82 [cioè al corrispettivo del preavviso maturato pari a 9 mensilità della retribuzione maggiorato dell'importo equivalente a due mesi del preavviso stesso, per un totale complessivo di 11 mesi di preavviso: 5.384,62 X 11 = 59.230,82] con rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata". La procedura ha già incaricato il Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

- Tribunale di Arezzo – Sezione Fallimentare (R.G. 909/12): trattasi di ricorso ex art. 98 L.F., depositato in data 6 marzo 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, in data 23 maggio 2012, con il quale la ricorrente conveniva in giudizio Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) per le ragioni esposte revocare il provvedimento di rigetto qui impugnato ed ammettere, con privilegio, integralmente, o anche solo parzialmente nei limiti di quanto il Giudicante riterrà, la domanda di ammissione al passivo del fallimento (numero cronologico 01255) della sig.ra Laura Ingrosso, previo eventuale ausilio di CTU contabile al fine della esatta quantificazione del credito; 2) vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio". La procedura ha già incaricato il



Prof. Avv. Adalberto Perulli per la relativa costituzione in giudizio nell'interesse di Eutelia.

1.4 L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

1) Eutelia / Wind

Tribunale di Roma – RG 75236/08, sez. IX, Giudice Muscolo.

Stante il protrarsi delle indagini peritali, in data 30.01.2012 i legali di Eutelia hanno depositato ricorso *ex art. 92 disp. att. c.p.c.* al fine di richiedere al G.I., previa fissazione di una udienza straordinaria all'uopo fissata e previa comparizione delle parti e del CTU, di chiamare quest'ultimo a chiarimenti affinché venissero meglio definiti l'estensione e il perimetro delle indagini del CTU e soprattutto i parametri da utilizzare, anche eventualmente affiancando altro consulente contabile. In data 20.02.2012, il G.I., in accoglimento delle richieste avanzate dai legali di Eutelia, ha fissato udienza *ex art. 92 disp. att. c.p.c.* al 9.03.2012, poi rinviata al 13.04.2012. All'udienza del 13.04.2012, all'esito della discussione il Giudice si è riservato sul ricorso *ex art. 92.* presentato da Eutelia. In data 8.05.2012, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice ha disposto un nuovo inizio delle operazioni peritali indicando specificatamente al CTU i criteri cui attenersi e ha fissato il termine per il deposito della consulenza per il 24.09.2012, con udienza per la discussione il 27.09.2012. In data 24.09.2012 il CTU ha depositato un primo elaborato peritale, con cui ha prospettato 3 scenari di quantificazione del danno. All'udienza del 27.09.2012, a seguito del

deposito della perizia, il CTU, su richiesta delle parti, è stato di nuovo chiamato per rendere degli approfondimenti sugli importi quantificati e sugli scenari ipotizzati ed il Giudice ha concesso al medesimo termine, fino al 10.12.2012, per il deposito di un supplemento alla relazione peritale rinviando alla successiva udienza del 20.12.2012 per l'esame dello stesso.

2) Eutelia raccolta da rete mobile di chiamate dirette verso N.N.G. di Eutelia

(Procedimenti Eutelia/Wind R.G.N. 34957/2012; Eutelia/Telecom R.G.N. 51414/2012; Eutelia/Vodafone R.G.N. 43018/2012 cd. *Surcharge* da rete mobile).

Non avendo le diffide portato all'accoglimento delle richieste di Eutelia, i C.S. hanno conferito mandato ai legali per citare in giudizio gli operatori di rete mobile al fine di ottenere la immediata riduzione delle tariffe attualmente applicate ad Eutelia per il servizio di raccolta, nonché, la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alle società convenute, a partire dal 1.01.2005, per il servizio di raccolta delle chiamate originate su rete delle convenute e dirette verso numerazioni N.N.G. di Eutelia. L'atto di citazione contro Vodafone è stato notificato in data 4.06.2012 e iscritto al ruolo, con R.G. n. 43018/2012, presso il competente Tribunale di Milano. L'atto di citazione contro Wind è stato invece notificato in data 23.05.2012 e iscritto al ruolo, con R.G. n.34957/2012, presso il competente Tribunale di Roma. L'atto di citazione contro Telecom è stato notificato in data 28.05.2012 e iscritto al ruolo, con R.G. n.51414/2012, presso il competente Tribunale di Milano.

3) Eutelia / Telecom (fatture Noicom)

Con lettera del 10.01.2012 il legale di Telecom ha contestato la richiesta di Eutelia di cui alla diffida. In particolare è stato contestato, in via preliminare, il presunto "difetto di legittimazione in capo alla Procedura" ad avanzare la richiesta di pagamento di cui alla Diffida in base all'assunto che il credito non era stato inserito nel contenuto dell'"accordo" del 27.10.2010 con il quale Eutelia in a.s. e Telecom avevano provveduto ad una vicendevole ricognizione dei rapporti dare/avere. E' stato poi genericamente contestato l'ammontare dell'importo richiesto in restituzione da Eutelia, eccependo che alcune delle fatture indicate da Eutelia, a precisazione degli importi dalla stessa richiesti in restituzione, risultano già pagate o mai pervenute a Telecom, o comunque non previamente "autorizzate". Tale comunicazione è stata immediatamente riscontrata dai legali di Eutelia con lettera del 11.01.2012 con la quale si è contestato integralmente quanto dedotto ed eccepito da Telecom, stante la mancanza di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto delle contestazioni mosse dai legali di Telecom. Non avendo la suddetta diffida portato all'accoglimento delle richieste di Eutelia ed essendo sfumata una più complessa ipotesi transattiva, i C.S. hanno conferito mandato ai legali di Eutelia per agire giudizialmente per il recupero del credito di cui alla diffida mediante deposito, in data 18 maggio 2012, presso il competente Tribunale civile di Milano di ricorso per decreto ingiuntivo con R.G. n. 35662/2012, per un importo complessivo di € 1.048.056,45 oltre interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs 231/2002 dalla scadenza indicata nelle singole fatture sino all'effettivo soddisfo. Il Giudice adito (Dott.ssa Forlenza) ha disposto la sospensione del procedimento monitorio richiedendo ad Eutelia la produzione del contratto dal quale



scaturiva l'obbligazione pecuniaria dedotta a fondamento della domanda.

4 Eutelia + Voiceplus / Telecom

(Corte d'Appello di Milano – RG 2408/2009 - citazione notificata il 30.6.2009)

Come già rilevato nelle precedenti Relazioni, Eutelia, unitamente a VoicePlus S.r.l., ha convenuto in giudizio Telecom dinanzi alla Corte di Appello di Milano per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti da Eutelia in conseguenza delle condotte abusive poste in essere da Telecom ed accertate dalla Corte di Appello nella ordinanza resa in data 5.05.2009 all'esito del ricorso cautelare con la quale è stato ordinato a Telecom Italia di *“cessare le pratiche abusive già poste in atto, e di astenersi dal porle in essere anche in futuro, pratiche consistenti a) nella sospensione (...) dei pagamenti alle ricorrenti (...) per traffico originato verso NNG di VoicePlus ospitate su rete Eutelia durante il periodo di vigenza del sistema di fatturazione ed incasso conto terzi; b) nella sospensione della fatturazione ai propri abbonati (...) degli importi che la stessa è tenuta a fatturare conto terzi in relazione al traffico originato verso NNG di VoicePlus ospitate su rete Eutelia; ordina conseguentemente che Telecom provveda a versare ad Eutelia quanto incassato a tale titolo (...)*”



In data 14.05.2012 i legali di Eutelia hanno depositato la comparsa conclusionale ed in data 4.06.2012, memoria di replica.

Il 14.06.2012, il Presidente della Corte di Appello - in ragione del rinvenuto esonero dalle funzioni Straordinarie da parte del Consigliere Relatore titolare del procedimento, causa sua partecipazione alla Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario -, ha nominato nuovo Giudice relatore Dott.ssa Fieconi, rimettendo la



causa sul ruolo alla udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2012, per far sì che la precisazione delle stesse avvenisse dinnanzi al Consigliere chiamato a decidere. All'udienza del 18.09.2012, il Presidente, tenuto conto dell'elevato carico di lavoro della nuova relatrice dott.sa Fiecconi, ha deciso, tuttavia, di non trattenere la causa in decisione, preferendo, invece, assegnare la causa al relatore Dott. Giuseppe Patrone, e rinviando quindi la causa a nuova ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2012 (con invito alle parti a precisare le conclusioni con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi, già depositati).

5) Eutelia – Terminazione reverse

Non sussistono novità rispetto a quanto già dedotto nella Quinta Relazione.

6) Eutelia- Telecom Italia (Contenzioso “co-locazione”)

Non sussistono novità di rilievo rispetto a quanto già dedotto nella Quinta Relazione.

7) Eutelia- Telecom Italia (Contenzioso “Traffico fraudolento”)

Eutelia ha ricevuto in data 26 giugno 2012 da parte di Telecom Italia una missiva avente ad oggetto “*Comunicazione in materia di Procedimenti penali aventi ad oggetto denunce Telecom Italia relative a traffico presuntivamente fraudolento diretto verso Numerazioni Non Geografiche assegnate a EUTELIA S.p.A. definiti con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e conseguenti azioni economiche*”. Nella comunicazione innanzi detta Telecom ha informato Eutelia dell’intervenuta archiviazione di n. 28 procedimenti penali, promossi dalla medesima Telecom, in merito ad un denunciato traffico

presuntivamente fraudolento diretto verso Numerazione Non Geografiche assegnate ad Eutelia S.p.A..

In conseguenza delle n. 28 archiviazioni indicate (in realtà si dava evidenza di n. 29 denunce cui le stesse archiviazioni avrebbero dovuto collegarsi), Telecom ha riconosciuto di dover restituire un importo illegittimamente trattenuto e spettante ad Eutelia, pari ad € 151.437,34, oltre ad interessi legali maturati nel periodo di riferimento, pari ad € 17.075,54.

Nella medesima comunicazione, Telecom, ha contestato i seguenti importi: € 42.550,15 (importo mai trattenuto da Telecom nei confronti di Eutelia); € 69.328,63 (importo mai incassato da Telecom); € 68.122,50 (importo già versato).

In data 20.07.2012 Eutelia ha riscontrato suddetta comunicazione accettando la restituzione degli importi non contestati da Telecom e al contempo svolgendo precise contestazioni in merito alle somme trattenute da quest'ultima.

In particolare:

-con riferimento all'importo di € 42.550,15 (riferibile a denunce del 2004, 2007 e 2008), Eutelia ha rilevato il rilevante lasso di tempo intercorso rispetto alla data in cui Telecom aveva operato l'indebita sospensione, nonché la mancanza di un supporto probatorio riferibile al trattenimento da parte di Telecom;

-con riferimento invece all'importo di € 69.328,63 (riferibile a denunce del 2007 e del 2008), che Telecom asseriva essere un importo fatturato alla clientela finale ma mai incassato, Eutelia ha rilevato che l'importo riguardava denunce risalenti al 2007 e che solo a partire dal settembre 2007 entrava in vigore il regime di fatturazione "conto terzi" e, pertanto, risulta evidente l'esigenza di ricevere anche in tale caso

evidenza documentale circa l'esatto periodo di competenza del traffico asseritamente fraudolento;

-con riferimento invece all'importo di € 68.122,50 (riferibile a denunce del 2007 e del 2008), che Telecom asseriva essere già stato a suo tempo versato con riserva, in ottemperanza al provvedimento della Corte d'Appello di Milano ed oggetto di riduzione da parte di Telecom della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio pendente presso la medesima Corte, Eutelia ha richiesto specifica evidenza documentale.

In data 13.08.2012 Telecom ha riscontrato la comunicazione di Eutelia sostenendo l'*"inconferente citazione di provvedimenti giudiziari e regolatori"*, a presunto motivo del fatto che negli scritti difensivi di Telecom depositati nel procedimento pendente innanzi alla Corte di Appello di Milano contro Eutelia e Voiceplus, tali "citazioni" erano state oggetto di contestazione.

8) Eutelia/Telecom Italia (Contenzioso su "Accordo transattivo del 2007" - R.G. N. 51413/12 Tribunale di Milano-).

Non sussistono novità nel periodo di riferimento.

9) Eutelia/Fall. KEIMAT (Trib. Roma, Sez IX, G.I. Iofrida, RG 25204/2008)

Il giudizio instaurato dalla Keimat (nel quale è intervenuta anche la Agile S.r.l. quale subentrante parziale nel credito) ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, ottenuto da Eutelia del valore di € 858.671,42 oltre interessi. Durante l'istruttoria il processo veniva interrotto a motivo della dichiarazione dello stato di insolvenza di Eutelia, cui seguiva il fallimento della Keimat. Il Fallimento notificava quindi ad Eutelia in a.s. e ad Agile un

ricorso in riassunzione, nel quale formulava una eccezione di improcedibilità in base al pacifico principio giurisprudenziale per cui in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a d.i. proposto dal debitore ingiunto, poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo (attesa la inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo perché privo della natura di sentenza richiesta dalla L.Fall. art. 95, comma 3). All'udienza del 21.03.2012 Eutelia S.p.A. in a.s. si è costituita in giudizio ed il Giudice ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.07.2012. All'udienza del 19.07.2012 non è stato possibile precisare le conclusioni in quanto era presente un G.O.T. (Giudice Onorario di Tribunale) che per incompetenza di valore non può trattenerne la presente causa in decisione; pertanto l'udienza è stata rinviata al 6.02.2013 per i medesimi incumbenti.

1.5 L'ATTIVITÀ FISCALE

Nel periodo d'interesse, è stata effettuata la seguente attività:

- a) invio telematico delle comunicazioni mensili delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (comunicazioni "Black List") relative ai seguenti periodi:
 - Mese giugno 2012 (invio telematico del 26/07/2012);
 - Mese luglio 2012 (invio telematico del 14/08/2012);
 - Mese agosto 2012 (invio telematico del 26/09/2012);
- b) invio telematico Modello Irap 2012 relativo a periodo 2011 (invio telematico del 26.09.2012);

c) invio telematico del Modello Iva 2012 singolo, relativo al 2011
(invio telematico del 28.09.2012).

1.6 IL CONTENZIOSO FISCALE

CTR dell' Emilia Romagna

RGR 2096/2008 CARTELLE DI PAGAMENTO N.
020/2008/00925565/11/000 E 001, NOTIFICATE IL 26.09.2008,
PORTANTI RUOLO n. 2008/579 EMESSO EX 14 LETT. B) DEL
D.P.R. 602/73 A CARICO DELLA REGULUS S.P.A. E DELLA
EUNICS S.P.A. PER € 458.964,75
DEFINITO CON SENTENZA N. 78/17/09 DEL 6.05.2009,
DEPOSITATA IL 10.06.2009 – APPELLATA (RGA 1353/10)
Nessuna variazione.

C.T.R. della Toscana - Giudizi riuniti

RGR 132/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB
03010069/09 NOTIFICATO IL 27.10.2009 – IRAP IVA 2004

RGR 1584/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB
060100110/09 – IVA 2005

RGR 2414/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB
030100025/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 – IRES IRAP
2004/2005

RGR 2412/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB
030100028/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 – IRES IRAP 2005

RGR 2411/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB
030100031/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 – IRES IRAP IVA
2006

RGR 2413/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB
030100032/2010 NOTIFICATO IL 13.05.2010 – IRES 2007
DEFINITI CON SENTENZA N. 55/20/11 DEL 25.01.2011,
DEPOSITATA IL 8.03.2011 – APPELLATA (RGA 1610/2011)

Nessuna variazione.

C.T.R. della Toscana

RGR 1306/2010 RECLAMO AVVERSO DECRETO N. 44/20/2010
DEL 23.04.2010 CON IL QUALE LA CTP DI FIRENZE HA
AUTORIZZATO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO
DELL'AZIENDA E L' IPOTECA SUGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' SOCIALE

DEFINITO CON SENTENZA N. 163/20/10 PRONUNCIATA IL 20-
SET-2010, DEPOSITATA IL 22.11.2010 – APPELLATA (RGA
1016/11)

Nessuna variazione.

CTR della Toscana

RGR 731/09 AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA ED
IRROGAZIONE SANZIONI N. 2009/ORA00030, NOTIFICATO IL
3.06.2009, EMESSO A CARICO DELLA EUTELIA S.P.A. E DELLA
VOICEPLUS S.R.L. PER € 4.283.329

DEFINITO CON SENTENZA N. 27/01/11 DEL 14.05.2010,
DEPOSITATA IL 13.01.2011 – APPELLATA (RGA 2281/11)

Nessuna variazione.

C.T.R. della Toscana



RGR 2924-2010 - AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TZB070100049/2010 RITENUTE ALLA FONTE LAVORO DIPENDENTE ANNO 2007.

DEFINITO CON SENTENZA N. 98/20/2011 DEPOSITATA IL 10.05.2011- APPELLATA (RGA 3646/11)

Nessuna variazione.

C.T.R. della Toscana

RGR 713/02 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068/2001/06617567/73/000 EMESSA A CARICO DELLA BULL TELCO SPA PER € 18.321, DEFINITO CON SENTENZA N. 55/19/11 DEPOSITATA IL 9.05.2011 APPELLATA (RGA 1535/2012)

La procedura si è costituita avverso l'atto di appello notificato dall'Agenzia delle Entrate il 25.06.2012, chiedendo l'integrale conferme della pronuncia di prime cure. Si è in attesa di fissazione della prima udienza.

C.T.P. di Firenze

RGR 1746/2010 PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO PROT. N. A4/2010/937E DEL 17.03.2010, NON NOTIFICATO, EMESSO AI SENSI DELL'ART. 69 COMMA 6 DEL R.D. 2440/1923

DEFINITO CON SENTENZA N. 97/10/11 DEPOSITATA 24.05.2011 PASSATA IN GIUDICATO

Nessuna variazione.

C.T.P. di Firenze

RGR 3309/2010 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 007/2010/00223178/60 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 12.10.2010, RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 10.726.948,38

La causa è stata assegnata alla 16^a sezione all'udienza del 17.10.2012 per la trattazione del merito.

Le somme costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agente di riscossione cron. n. 338.

C.T.P. di Firenze

RGR 1022/2011 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 007/2010/00263325/31 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 14.01.2011, RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 4.693.417,08

La causa è stata assegnata alla 16^a sezione all'udienza del 17.10.2012 per la trattazione del merito.

Le somme costituiscono oggetto di insinuazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, cron. n. 924, oltre che da parte della Equitalia cron. n. 1508.

C.T.P. di Firenze

RGR 1242/2011 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 007/2011/00012028/03 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 9.02.2011, RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 36.512,60

Nel periodo in esame si è enuta l'udienza in data 17.07.2012

C.T.P. di Firenze

RGR 3186/2011 ATTO DI CONTESTAZIONE N. TZBCO01100041/11 (ISCRITTO A RUOLO CON C.P. N. 007/2011/00289702/72 SOSPESA) NOTIFICATO A MEZZO POSTA IL 19.10.2011, PER L'IMPORTO DI € 185.277,60.

Nessuna variazione.

C.T.P. di Firenze

RGR 1997/2012 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 007/2012/00068808/36 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 6.07.2012, PER L'IMPORTO DI € 13.583.489,17.

La procedura ha dato incarico per la predisposizione del ricorso.

CTP di Arezzo

RGR 27/2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N. 4892/2005 NOTIFICATO IN DATA 8.11.2010 PER € 4.304 (RIUNITO AL RGR 39/2011) DEFINITO CON SENTENZA N. 34/03/12 DEL 26.01.2012.

Nessuna variazione.

CTP di Arezzo

RGR 39/2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N. 4467/2006 NOTIFICATO IN DATA 8.11.2010 PER € 2.433. (RIUNITO AL RGR 27/2011) DEFINITO CON SENTENZA N. 34/03/12 DEL 26.01.2012.

Nessuna variazione.

CTP di Arezzo

RGR 193/2011

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 19 (08/575) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.537,87;
- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 20 (08/579) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.539,64;
- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 51 (08/1573) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 3.554,29

Nessuna variazione.

CTP di Arezzo

RGR 195/2011

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 47 (08/1567) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE

ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 4.540,93;

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 48 (08/1568) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 12.778,03;

- ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI PROT. 80053/2010 – P.V. N. 49 (08/1569) RELATIVO A TASSA CC.GG. PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE RADIOMOBILI ANNO 2008, RECANTE ACCERTAMENTO DI MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI ED ACCESSORI PER € 2.112,06;

Nessuna variazione.

C.T.P. di Torino

RGR 1051/2012 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 110/2008/00141922/67 NOTIFICATA A MEZZO POSTA IL 12.01.2012 RECANTE ISCRIZIONE A RUOLO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 57.814,36

Nessuna variazione.

C.T.P. di Milano

RGR 6995/2012 AVVISO DI LIQUIDAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI N. 2009/001/LO/000000028/0/002 NOTIFICATO IL 29.03.2012 DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 135.094,00

La procedura è ancora in attesa di fissazione udienza per la trattazione nel merito del ricorso proposto il 25 maggio 2012.

Allo stato le somme non costituiscono oggetto di insinuazione

1.7 LE PARTECIPATE

1.7.1 Techno Business s.r.l. in liquidazione.

E' proseguita anche nel terzo trimestre 2012 la fase di liquidazione della società. Nel periodo in considerazione sono state presentate le dichiarazioni fiscali obbligatorie, compresa la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si sono quindi completati gli accertamenti relativi ai crediti di terzi nei confronti della società in liquidazione, con l'effettuazione di una parte dei pagamenti dovuti ed è iniziata la redazione dei documenti prodromici all'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

1.7.2 Noitel s.r.l. in liquidazione

Anche per questa società, come per la precedente, è proseguita la fase finale della liquidazione, con la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, la risoluzione delle problematiche emerse e la redazione dei documenti prodromici alla predisposizione del bilancio finale di liquidazione.

1.7.3 Molisecom s.p.a.

L'attività svolta nel corso del terzo trimestre 2012 riguarda essenzialmente il completamento dei lavori assunti in appalto ai fini del loro collaudo e nell'ottica del mantenimento della continuità aziendale



e la serrata trattativa con "Linkem s.p.a." per la cessione della partecipazione di proprietà di "Eutelia s.p.a." (90% del capitale sociale).

I principali contratti cui è stata data esecuzione (anche) nel trimestre di riferimento sono i seguenti:

a) Contratto RRM (Rete Regionale Molise):

Cliente e Committente: Regione Molise

I servizi di rete originariamente previsti da questo accordo sono stati erogati sulla base di formale richiesta da parte della Regione che ha chiesto di ottenere i servizi in regime di proroga fino alla formalizzazione di un nuovo bando di gara.

b) Contratto RRW (Rete Regionale Wireless)

Cliente: Molise Dati/Ceragon – Committente: Eutelia

A partire dall'inizio dell'anno 2011 i rapporti con Eutelia in relazione a questo contratto sono stati disciplinati attraverso un nuovo Accordo che prevede l'affidamento a corpo di tutte le attività necessarie al completamento del progetto per l'importo di € 840.000.

Nel corso del primo trimestre 2012 è stata completata l'infrastruttura di rete RRW, mancando solo il Collaudo finale delle opere che dovrebbe intervenire a breve. Al termine sarà quindi possibile procedere alla fatturazione dei corrispettivi concordati, con rilascio del SAL finale.

Per quanto riguarda la cessione della partecipazione detenuta da "Eutelia" va precisato che – nel corso di tutto il 2012 – sono state coltivate le trattative con "Linkem s.p.a.", la quale, all'inizio, aveva formulato un'offerta che i Commissari avevano ritenuto inadeguata, sia sotto il profilo dell'ammontare che con riferimento alle altre condizioni specifiche di acquisizione.

L'originale proposta di acquisto, infatti, prevedeva la corresponsione della somma di € 100 mila che, solo recentemente, è stata incrementata ad € 250 mila. Allo stato sono in corso sia gli scambi di corrispondenza per la definizione di tutte le clausole, sia la predisposizione dei documenti per l'ottenimento delle autorizzazioni prodromiche alla stipula del contratto di vendita.

1.8 IL RAMO DIFESA

In seguito alla richiesta di produrre una variante tecnica relativa al contratto 9616 (scuola di Chiavari) è stata formulata la proposta con relativa relazione tecnica.

A seguito delle prime verifiche sui lavori da realizzare nella base di Grottaglie, si sono tenuti incontri con il cliente e con l'autore del progetto definitivo per chiarire gli aspetti operativi. Eutelia ha preso atto delle esigenze del cliente con l'intento di valutare gli eventuali risvolti economici.

Nel mese di luglio, a seguito dell'aggiudicazione dell'offerta in RTI con Selex S.I. (mandataria), Selex Elsag e ACSI, per la gara secretata (appalto che esige particolari misure di sicurezza) emessa da Teledife per i servizi sistemistici per il Comando C4I, è stato formalizzato il contratto ed a metà luglio sono stati avviati i lavori.

Nel mese di luglio Eutelia ha attivato le procedure per partecipare alle prequalifiche delle seguenti gare d'appalto di Teledife e COFS per:

- la fornitura del servizio di ammodernamento del Sistema di Comunicazione *on-line Internet e Intranet* del Capo di Stato Maggiore della Difesa;

- la realizzazione di un prototipo di sistema IEG nazionale del sistema C4I Difesa, dei relativi servizi di assistenza per l'installazione e manutenzione e di corsi di formazione del personale;
- l'acquisizione di materiale informatico per la realizzazione di una infrastruttura *desktop* virtuale (VDI) per la rete classificata COFS SECRET basata su *server* di tipo *blade* e comprendente una SAN adeguata e un sistema di *disaster recovery* con terminali utente Zero Client categoria Tempest Class A;
- la fornitura di servizi di supporto sistemistico alle applicazioni *software* gestionali per le esigenze del Comando C4I Difesa.

Nella seconda decade di settembre sono giunti gli inviti a partecipare alle gare per le quali Eutelia aveva manifestato interesse presentando la documentazione per le relative prequalifiche. Dopo una attenta analisi si è deciso di non partecipare per la mancanza di specifiche competenze.

1.8.1 Eunics Lab S.r.l.

Non sussistono aggiornamenti di rilievo su detta partecipata.

1.9 GLI INTERVENTI SUL PERSONALE, I RAPPORTI SINDACALI

1.9.1 La CIGS

In data 28.09.2012 è stato sottoscritto accordo sindacale presso il Ministero del Lavoro per la richiesta di concessione dell'intervento della CIGS per il periodo decorrente dal 7 giugno 2012 fino alla declaratoria di cessazione dell'esercizio dell'impresa. Nel periodo di riferimento sono state utilizzate 44.199 ore di CIGS, pari a n. 87 addetti

medi equivalenti eccedenti nel periodo (64% circa del personale in forza nel periodo).

II - L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

2.1 LA PROCEDURA DI CESSIONE DEL RAMO DIFESA

In data 19 giugno 2012 il Comitato ha reso parere favorevole sull'Istanza per la cessione del Ramo Difesa a Selta S.p.A.. Successivamente il MISE ha richiesto chiarimenti in relazione all'*iter* metodologico utilizzato da Deloitte nelle proprie attribuzioni dei punteggi; Deloitte ha fornito i propri chiarimenti indicando con chiarezza gli *steps* e la metodologia dei criteri utilizzati, con risposta fornita in data 10 luglio. Con provvedimento del 25 luglio (Prot. n. 0165440) il MISE ha, quindi, autorizzato i C.S. ad accettare l'offerta pervenuta da Selta per l'acquisto del Ramo Difesa comprensivo della partecipazione in Eunicslab. I C.S. hanno dato a Selta e agli altri Offerenti comunicazione del provvedimento citato. Successivamente hanno provveduto a riconsegnare agli altri Offerenti le garanzie prestate. Nel frattempo è stata avviata la negoziazione per l'adeguamento dello schema contrattuale messo a disposizione in VDR tenendo conto dell'aggiudicazione di entrambi gli elementi componenti il Complesso Aziendale Difesa (Ramo Difesa + partecipazione Eunics Lab). Selta ha altresì richiesto di mantenere per alcuni mesi la disponibilità dei locali siti in via Bona (Roma) e si è pertanto concordata la stipula di un contratto di comodato a tempo determinato.



Il 26 settembre 2012 i Cs hanno presentato istanza per l'autorizzazione a sottoscrivere il contratto preliminare di cessione, il contratto di comodato ed il contratto definitivo di cessione.

In data 28 settembre 2012 è stato sottoscritto il contratto preliminare di cessione autenticato nelle firme dal Notaio Paola Cardelli di Roma con efficacia sospensivamente condizionata all'autorizzazione del MISE al quale, come pure al Comitato di Sorveglianza, il contratto è stato contestualmente trasmesso.

2.2 LO STATO PASSIVO

In data 11.07.2012 è stato dichiarato esecutivo il primo stato passivo delle domande tardive comprendenti le domande depositate sino al 21.12.2011 (n. 687 posizioni tardive) e sono state inviate le comunicazioni *ex art. 97 L.F.* a mezzo raccomandata AR.

Il Giudice Delegato ha fissato la data del 31.10.2012 per l'esame delle domande tardive depositate successivamente al 21.12.2011 e sino al 12.07.2012.

2.3 LE ATTIVITÀ NELL'AREA PENALE

Durante questo periodo, in attesa della ripresa delle udienze dinanzi al Tribunale Collegiale di Arezzo, non vi sono state attività processuali di rilievo (stante il periodo estivo), ad eccezione della proposizione di una opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, relativa ad una precedente presentazione di un atto di querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per

il reato di diffamazione, querela proposta dai sottoscritti Commissari nei confronti del quotidiano "La Repubblica".

La diffamazione concerneva alcune affermazioni del giornalista del quotidiano in ordine alla vicenda "Skype" ed alla assegnazione di alcune numerazioni telefoniche in relazione alle quali era intervenuto il ministero delle comunicazioni.

2.4 IMMOPREGNANA

Per l'andamento della partecipata si allega *sub* 1 alla presente la specifica relazione redatta dall'amministratore unico, nominato dai custodi.

2.5 LE TRANSAZIONI AUTORIZZATE DAL MISE.

Nel periodo di riferimento, previa autorizzazione da parte del MISE, sono state concluse transazioni con:

- Acantho S.p.A., la Procedura ha incassato la somma concordata;
- i signori Angiolo Landi, Raimondo Landi, Isacco Landi, Sauro Landi, Alessandro Landi, e Marco Mariotti è stata incassata dalla procedura la somma di € 700.000 e si è avviato lo sblocco a favore della procedura dei € 300.000 in *escrow*: con tale somma, che dovrebbe liberarsi nella prima settimana di ottobre a favore della procedura, sarà completato il pagamento di 1 milione di euro definito in una delle due transazioni sottoscritte (la "Transazione Landi"); l'altra transazione (la "Transazione Finanziaria Italiana"), coinvolge un'altra procedura concorsuale (concordato Finanziaria Italiana) per

cui l'esecuzione richiederà tempi consoni all'iter liquidatorio della stessa.

I sottoscritti rimangono a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione o chiarimento in merito a quanto precede.

Con osservanza.


Roma- Mestre, 12 luglio 2013


Allegati:

1. Relazione Immopregnana

I Commissari Straordinari


Avv. Francesca Pace


Prof. Daniela Saitta


Dot. Gianluca Vidal

IMMO PREGNANA S.r.l.

Relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa

(ex art. 61 D.Lgs. 270/1999)

III[^] relazione per il periodo 01/07/2012 – 30/09/2012

Pregnana Milanese, 16/10/2012

L'Amministratore Unico
Dott. Fabio Toso

Nelle relazioni periodiche di cui all'art. 61 del Dlgs. 270/99 relative alla procedura di Amministrazione straordinaria di Eutelia Spa è inserita anche la rendicontazione della società Immo Pregnana srl (in bonis) in quanto le quote societarie di quest'ultima sono state oggetto di misure conservative a beneficio di Eutelia spa a seguito di un contenzioso avviato tra Eutelia spa in AS e Finanziaria Italiana spa, titolare del 100% delle quote di Immo Pregnana srl.

Più in dettaglio in data 24/11/2010 è stato notificato il Decreto di sequestro Preventivo RGNR 3185/10 e RG GIP 2615/10 emesso in data 22/11/2010 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Arezzo, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo delle quote della società Immo Pregnana srl detenute dalla Finanziaria Italiana spa.

La presente relazione pertanto, predisposta in osservanza dell'art. 61 del D. Lgs. n. 270 del 1999, illustra l'andamento dell'esercizio dell'impresa nel periodo **dal 01/07/2012 al 30/09/2012.**

1 - L'andamento dell'esercizio dell'impresa.

Premessa

La società è stata costituita il 28/12/2004 ed opera nel settore immobiliare. Nello specifico è proprietaria del complesso immobiliare ex Olivetti sito nel Comune di Pregnana Milanese, limitrofo alla fiera di Milano. Il complesso è costituito da una serie di fabbricati per una superficie complessiva coperta di oltre 16.500 metri quadrati, da un parcheggio scoperto e da aree verdi circostanti.

Il contratto di locazione commerciale

Parte di tale complesso immobiliare è stato locato mediante un contratto di locazione commerciale, soggetto alla legge 392/78, sottoscritto il 15/02/2007 con scadenza del primo sessennio il 14/02/2013 e del secondo sessennio il 14/02/2019.

Tale contratto fu stipulato originariamente con il conduttore Eutelia spa. In seguito alla cessione del ramo d'azienda di Pregnana Milanese ad Agile srl, quest'ultima subentrò con decorrenza 1° giugno 2009 al conduttore Eutelia spa.

La complessa vicenda contrattuale ha creato una situazione per la quale i crediti locativi decorrenti da giugno 2009 vantati da Immo Pregnana srl verso Agile srl sono garantiti anche dalla solidarietà passiva di Eutelia spa.

In questo scenario la società Immo Pregnana srl ha successivamente acquisito conoscenza che in data 06/02/2012, a rogito del notaio Giovanni Manciole di Roma, Agile srl aveva ceduto alla società "TBS It Telematic Biomedical Services srl", tra l'altro, il ramo d'azienda "IT" (Information Tecnologic) sito in Pregnana Milanese ad eccezione del contratto di locazione con Immo Pregnana srl. La società TBS, entrando in possesso dell'azienda, avrebbe occupato parte del complesso immobiliare in violazione del contratto di locazione.

In data 18/05/2012 Immo Pregnana srl ha quindi scritto ad Agile srl sia per chiedere chiarimenti in merito a questa situazione, la quale avrebbe dato titolo alla proprietà di chiedere la risoluzione del contratto di locazione e sia per sollecitare il pagamento delle mensilità pregresse.

Agile srl in AS, con la vendita dei rami di azienda a TBS, ha dato integrale esecuzione al programma di cessione approvato dal Ministero. Conseguentemente il Tribunale di Roma – sezione fallimentare – in data 07/06/2012 ha disposto con decreto la cessazione dell'esercizio d'impresa relativa alla procedura di AS di Agile srl.

Dal momento che né Agile ha comunicato disdetta e né Immo Pregnana ha mai esercitato alcuna risoluzione, il contratto di locazione risulta ancora vigente.

In data 09/08/2012 Immo Pregnana srl ha ricevuto una raccomandata da TBS con la quale si comunica che il 31/07/2012 sono stati rilasciati gli spazi occupati a far data dal 07/02/2012.

I crediti commerciali

I crediti iscritti in contabilità sono riepilogati nel seguente prospetto. Si nota che trattasi di importi che quasi esclusivamente traggono origine dal rapporto locativo. Per le considerazioni svolte nel paragrafo successivo si sono conteggiati i crediti maturati fino a giugno 2012.

L'incasso dei crediti locativi e degli accessori è particolarmente problematico in quanto il debitore principale (Agile srl) ed il suo obbligato in solido (Eutelia spa) sono entrambi stati ammessi alla procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria di cui al Dlgs 270/1999.

Dettaglio crediti verso clienti				
	31/12/2011		30/09/2012	
	crediti	fondo	crediti	fondo
CAVTOMI	6.826		6.826	
Agile srl - locaz. giu'09-nov'09 (fatturate)	868.612	-868.612	868.612	-868.612
Agile srl - locaz. dic'09 (fatt. da emett.)	120.641	-120.641	120.641	-120.641
Agile srl - 50% imp. registro (fatt. da emett.)	7.309	-7.309	7.309	-7.309
Agile srl - locaz. gen'10-apr'10 (fatt. da emett.)	486.091	-486.091	486.091	-486.091
Agile srl - interessi moratori (fatt. da emett.)	15.211	-15.211	15.211	-15.211
Agile srl - locaz. mag'10-dic'10 (fatt. da emett.)	974.534	-835.315	974.534	-835.334
Agile srl - locaz. gen'11-dic'11 (fatt. da emett.)	1.483.910	-1.271.955	1.483.911	-1.271.953
Agile srl - 50% imp. registro '11(fatt. da emett.)	7.430	-7.430	7.430	-7.430
Agile srl - locaz. gen'12-giu'12 (fatt. da emett.)			757.820	-649.575
Agile srl - 50% imp. registro '12(fatt. da emett.)			1.087	-1.087
Agile srl - 50% imp. registro cessata locaz.(fatt. da emett.)			34	-34
Totali	3.970.562	-3.612.563	4.729.503	-4.263.275
Totali netti	358.000		466.228	

L'insinuazione al Passivo di Agile srl in AS

La società Agile srl ha manifestato una situazione di crisi economico – finanziaria fin dal subentro nella locazione e quindi non ha pagato mai alcun canone. Il 19/04/2010 il Tribunale di Roma ne ha dichiarato l'insolvenza. Il 15/07/2010 il medesimo Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria ex Dlgs 270/99. Con lo stesso provvedimento sono stati nominati 3 Commissari straordinari, ora nelle persone della dott.ssa Stefania Chiaruttini, dell'avv. Francesco Dimundo e dell'avv. Oreste Michele Fasano.

Il progetto di Stato Passivo elaborato dai Commissari Straordinari di Agile inizialmente ha proposto il totale rigetto dell'istanza di insinuazione presentata dalla società. Dopo l'udienza del 23/03/11, nella quale la società ha presentato le Osservazioni al Progetto di Stato Passivo contestando la totale cancellazione del credito, il Tribunale ha aggiornato la discussione al 22/02/2012.

In tale udienza il Tribunale Fallimentare ha accolto parzialmente le Osservazioni depositate. Immo Pregnana srl, non condividendo la proposta in merito alla prededuzione, ha depositato nuove Osservazioni, ottenendo dal G.D. l'aggiornamento all'udienza del 21/03/2012.

In tale sede il Tribunale ha confermato la propria proposta rigettando le nuove Osservazioni presentate.

In data 21/08/2012 è stata notificata ad Immo Pregnana srl l'esecutività dell'ammissione allo stato Passivo di Agile la quale prevede:

- l'ammissione in chirografo del credito per i canoni e imposta di registro maturati fino all'insolvenza (canoni fino aprile 2010 per € 1.330.574,47 + iva su fatture emesse fino novembre 2009 per € 144.768,62 + quota 50% imposta di registro annuale per € 7.000,00 + spese legali per il decreto ingiuntivo € 6.981,49);

- l'ammissione in prededuzione *"limitatamente al minor importo di € 17.400,00 mensili, tenuto conto della superficie effettivamente occupata dalla procedura Agile, pari ad 1/7 di quella complessiva"*. Pertanto il canone è stato unilateralmente riparametrato alla porzione del complesso immobiliare che Agile ha deciso di occupare per il proseguo dell'attività (e quindi € 17.400,00 mensili a partire da maggio 2010, al posto di € 121.816,77 al mese). Il resto del canone, pari ad € 104.416,77 mensili, non è stato ammesso;

- la compensazione del predetto credito prededucibile con una presunta partita di debito di Immo Pregnana srl verso Agile srl di € 100.000,00 + IVA per (inesistenti) lavori di manutenzione straordinaria *"di competenza del locatore ma sostenuti dalla procedura Agile"*.

- per i crediti successivi all'insolvenza e non inseriti nell'istanza *"l'ammissione (in prededuzione) è accolta nei limiti di quanto dovuto sul minor importo del canone di locazione, commisurato agli spazi effettivamente occupati dalla procedura Agile."*. Quindi verso Agile i canoni maturano per € 17.400,00 al mese.

Da questa impostazione sembra plausibile aspettarsi il riconoscimento del credito per i canoni di locazione (seppur ridotti a € 17.400,00 al mese, oltre consueta rivalutazione istat) fino alla cessazione dell'esercizio d'impresa decretata dal Tribunale di Roma il 07 giugno 2012.

Gli organi deliberanti della società (i Liquidatori del concordato preventivo di Finanziaria Italiana spa e i Custodi delle quote) hanno ritenuto non conveniente procedere alla Opposizione contro tale ammissione, in quanto a fronte di spese legali certe per la proposizione del contenzioso, la società avrebbe avuto scarsissime possibilità di recupero del proprio credito anche in caso di vittoria, a causa della incapienza del patrimonio di Agile.

L'insinuazione al Passivo di Eutelia spa in AS

Per quanto riguarda l'obbligato in solido dei debiti originatesi dal contratto di locazione, la società Eutelia Spa ha avuto una sorte analoga. In data 01/06/2010 il Tribunale di Arezzo ne ha decretato lo stato di insolvenza e il 14-16 luglio 2010 è stata ammessa alla procedura di

Amministrazione Straordinaria ex Dlgs 270/99. Con lo stesso provvedimento sono stati nominati quali Commissari straordinari la prof.ssa Daniela Saitta, l'avv. Francesca Pace ed il dott. Gianluca Vidal.

Il progetto di Stato Passivo è stato reso esecutivo in data 21/12/2011. Esso vede ammesso il credito per € 2.049.280,36 (per i canoni da giugno 2009 a luglio 2010 + interessi legali fino a maggio 2010 e accessori) totalmente in chirografo sia dei crediti maturati prima dell'insolvenza che per quelli successivi e ciò in conformità alla lacunosa richiesta presentata in data 19/07/2010 e successivamente corretta (ma non completamente) con istanza integrativa del 25/10/2010.

Diversamente da Agile srl, è scarsamente probabile che anche nei confronti di Eutelia spa i crediti maturati per garanzia successivi all'insolvenza, e non inseriti nell'istanza di ammissione, siano assistiti automaticamente dalla prededuzione nei confronti della Procedura di A.S.. Trattandosi di credito di garanzia potrebbe essere meritevole di solo chirografo. Limitatamente a quanto richiesto nell'istanza di ammissione (canoni fino a luglio 2010) il Giudice Delegato infatti non ha tenuto conto delle Osservazioni presentate nell'udienza del 05/05/2011 in cui Immo Pregnana rivendicava la prededuzione per i crediti da garanzia maturati dopo la dichiarazione d'insolvenza di Eutelia spa.

La crisi economico-finanziaria del socio Finanziaria Italiana spa e sua ammissione al concordato preventivo ex art. 160 LF

In seguito allo stato di crisi economico finanziaria della Controllante Finanziaria Italiana spa, il Tribunale di Arezzo con decreto depositato in Cancelleria il 18/04/2011 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 LF.

Il piano concordatario prevede che per la soddisfazione dei creditori entro il 31/12/2014 sarà ceduta la partecipazione di Immo Pregnana srl, non ritenuta strategica per la continuazione dell'attività aziendale di Finanziaria Italiana spa.

In data 27/10/2011 Immo Pregnana, nell'ambito degli adempimenti del creditore concordatario, ha presentato via PEC la comunicazione di credito in cui quantifica il proprio credito alla data del 18/04/2011, sorto negli anni precedenti in seguito ad una serie di versamenti fatti alla propria controllante.

Con raccomandata del 10/04/2012 Finanziaria Italiana spa ha comunicato ad Immo Pregnana srl che il credito è ammesso per € 2.383.732,40 ed è collocato nella 3^a classe dei chirografi, per i quali si prospetta una soddisfazione del 40%.

In data 09/05/2012 Immo Pregnana ha inviato, tramite PEC, la propria dichiarazione di voto favorevole al Concordato Preventivo di Finanziaria Italiana in vista dell'adunanza dei creditori del 10/05/2012.

In data 10/05/2012, dopo varie proroghe, si è tenuta l'adunanza dei creditori per la votazione del concordato, la quale si è espressa favorevolmente.

In data 20/09/2012 la società ha ricevuto raccomandata da Finanziaria Italiana spa con la quale si comunica che con Decreto di Omologa del Tribunale di Arezzo del 27/07/2012, depositato in Cancelleria il 06/08/2012, il Tribunale di Arezzo ha:

- 1) Omologato il Concordato Preventivo proposta da Finanziaria Italiana spa;
- 2) Confermato la nomina dei 3 Commissari avv. Prof. Ilaria Pagni, dott. Andrea Fratini, dott. Piergiorgio Gallai;
- 3) Nominato 2 liquidatori giudiziali avv. Barbara Rossi, dott. Alessandro Ghiori;
- 4) Designato i 3 membri del Comitato dei Creditori: Banca Popolare Etruria e Lazio Scarl, Deloitte e Touche spa, Unicredit spa.

Il credito finanziario verso il socio Finanziaria Italiana spa

Il credito verso la controllante Finanziaria Italiana Spa deriva da un contratto di conto corrente di corrispondenza intercompany, ed il saldo fotografato alle varie epoche è riportato nella seguente tabella.

Voce C.II) CREDITI - 4) Verso imprese controllanti				
	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	30/09/2012
Finanziaria Italiana Spa - c/c infragruppo	3.250.883	2.388.857	2.374.256	2.350.249
Fondo svalutazione crediti	-	- 1.433.314	- 1.433.314	- 1.433.314
Totali	3.250.883	955.543	940.942	916.935

Per quanto riguarda la realizzabilità di tale credito, in considerazione dello stato di crisi economico-finanziaria della controllante e del piano concordatario omologato che fa rientrare tale credito all'interno della terza classe dei creditori chirografari per i quali è stato proposto il pagamento del 40%, già nel bilancio 2010 è stato stanziato un fondo svalutazione crediti pari al 60% del credito nominale risultante.

Il piano del Concordato Preventivo indica che i creditori saranno soddisfatti entro il 31/12/2014 in base alle percentuali previste, previa cessione degli assets non strategici di Finanziaria Italiana Spa, tra i quali è inclusa anche la partecipazione in Immo Pregnana srl.

Nel corso del 3° trimestre 2012 si sono avuti i seguenti movimenti per questa voce:

- 07/08/2012: Bonifico di € 15.000,00 da parte di Finanziaria Italiana spa per fronteggiare le spese di potatura ambrosia, pulizia piazzale e asporto rifiuti del complesso immobiliare;
- 30/08/2012: pagamento di Finanziaria Italiana spa del premio annuale di € 9.007,34 relativo alla copertura assicurativa incendio e responsabilità civile fino al 30/08/2013 del complesso immobiliare per conto di Immo Pregnana srl.

Lo stato del complesso immobiliare

Fino alla data del 31/07/2012 risulta che tutto il fabbricato "G", la "Reception" e parte del fabbricato "A" siano stati occupati da Agile srl (e da TBS) per svolgere la propria attività commerciale, malgrado il contratto di locazione in essere affidi l'utilizzo anche di altri edifici (fabbricati "A", "B", "E", "F", "G", "L", "M", "Reception" e parcheggio scoperto). Gli altri edifici non utilizzati da Agile srl o non locati sono stati chiusi.

Il 09/08/2012 infatti è giunta una raccomandata da TBS con la quale essa dichiarava che fino al 31/07/2012 aveva occupato alcuni spazi e che quindi dal 01/08/2012 li aveva lasciati liberi. Da Agile invece non è pervenuta alcuna comunicazione.

Da un riscontro risulta che in effetti dal 1° agosto 2012 sia TBS che Agile non occupano più il complesso con il proprio personale, ma rimangono comunque ancora molti oggetti di loro proprietà, quali arredi d'ufficio, attrezzature, server, computer, monitor, stampanti, archivi cartacei, ecc.. Inoltre a fine settembre TBS, intestatario dell'utenza elettrica, senza alcun accordo ha disattivato l'allacciamento, lasciando completamente senza energia elettrica l'intero complesso.

La presenza di Agile srl (e TBS) garantiva una sorta di presidio del complesso immobiliare in quanto il suo totale abbandono avrebbe dato maggiori possibilità a malintenzionati di deprecare qualsiasi oggetto o componente anche di modesto valore, arrecando notevoli danni materiali. Infatti di giorno il sito era frequentato dal loro personale e di notte e nei festivi era presidiato da una ditta di sorveglianza che comportava un esborso di circa € 8.500,00 al mese.

Dal 1° agosto 2012 quindi Immo Pregnana srl ha dovuto affrontare in prima persona tutte le misure necessarie ad impedire il danneggiamento dei fabbricati soprattutto da parte di coloro che hanno più volte compiuto le loro incursioni per sventrare l'impianto elettrico al fine di rubare i cavi di rame.

La società ha dovuto quindi prendere le seguenti misure:

- 1) Organizzare un presidio diurno con 2 collaboratori occasionali dal lunedì al sabato mattina;
- 2) Incaricare della vigilanza notturna una ditta specializzata nella sorveglianza la quale esegue 4 ispezioni durante la notte; Nei giorni festivi vengono eseguite delle ispezioni anche durante la giornata.
- 3) Attivare a proprio nome l'utenza elettrica per mantenere l'alimentazione dell'impianto di allarme, dell'impianto antincendio, delle luci per la sorveglianza notturna e per l'utilizzo degli impianti di base (apertura cancelli, ecc);

Inoltre la società ha dovuto provvedere allo sfalcio estivo dell'ambrosia (una pianta che provoca allergie pericolose per la salute umana) reso obbligatorio da una ordinanza del Comune di Pregnana Milanese per questioni di igiene pubblica.

Nel 3° trimestre 2012 si sono verificate altre intrusioni.

- Nella notte del 20/09/2012 ignoti si sono introdotti all'interno del complesso ed hanno tranciato la catena posta a chiusura del cancello lato ferrovia, ma non hanno portato via niente;
- Nella notte del 21/09/2012 ignoti si sono introdotti all'interno del complesso ed hanno tranciato la nuova catena posta a chiusura del cancello lato ferrovia, ma non hanno portato via niente;
- Nella notte del 22/09/2012 si è avuta la 6^a effrazione, in quanto ignoti si sono introdotti all'interno della palazzina "A" dalla quale hanno asportato cavi elettrici ad alta tensione del diametro di circa 2 cm per una lunghezza di circa 50/60 metri. Con ciò hanno danneggiato una parte della pavimentazione interna.

Sono state fatte le debite denunce ai Carabinieri della competente Stazione di Arluno (MI) rinnovando l'invito a rafforzare i controlli notturni nei pressi dei fabbricati presi di mira.

Rimane la necessità di alcuni interventi strutturali importanti per la conservazione del valore del complesso immobiliare. Poiché la società non dispone dei fondi necessari a tali interventi è stato richiesto più volte, ma senza risultato, al socio Finanziaria Italiana spa di fornire la provvista necessaria. Si elencano gli interventi più urgenti. Tra questi ci sono quelli che Agile spa asserisce di aver già fatto e dei quali vuole essere rimborsata.

- 1) Il collegamento alla rete fognaria: spesa prevista di circa € 22.000.
- 2) La riparazione dell'impianto antincendio: spesa prevista di circa € 5.200.

Il Personale dipendente

La società non possiede personale dipendente.

La gestione nel periodo 01/07/2012 – 30/09/2012

L'attività in questo periodo si è svolta come già relazionato per le varie tematiche.

La società, non potendo esercitare azioni esecutive nei confronti del conduttore e del suo obbligato in solido, in quanto ammessi all'Amministrazione Straordinaria di cui al Dlgs 270/99, ha comunque coltivato la tutela del proprio diritto di credito nelle sedi giurisdizionali competenti. I risultati di tali tutele non sono ancora ben delineati.

Non avendo a disposizione risorse finanziarie sufficienti la società non ha potuto pagare tutti i debiti contratti. Nonostante i numerosi solleciti di alcuni creditori, al 30/09/2012 non sono state attivate azioni nei confronti della società, anche grazie ad un costante dialogo che ha fatto comprendere la forte garanzia patrimoniale posseduta dalla società.

Sempre a causa della scarsità di risorse finanziarie la società ha ridotto al minimo i costi di gestione, soprattutto dopo il sequestro preventivo delle quote. Rimangono però urgenti alcuni interventi manutentivi indispensabili alla salvaguardia del valore del complesso immobiliare, e alla difesa dal deperimento.

Dal 1° agosto 2012 Immo Pregnana srl ha dovuto prendere le misure minime necessarie per la tutela del proprio patrimonio immobiliare. I collaboratori occasionali oltre a sovrintendere alla ordinaria piccola manutenzione (sfalcio erba, potatura alberi, pulizia piazzale, sfalcio ambrosia, piccole riparazioni per garantire la funzionalità impianti di base quali luci, impianti allarme, ecc.) garantiscono un presidio giornaliero che scoraggia continui tentativi di incursione di malintenzionati. Gli stessi hanno allestito un nuovo sistema di videosorveglianza per coprire aree precedentemente non raggiunte dalle telecamere. Tali misure comportano dei costi mensili la cui provvista è stata chiesta e solo parzialmente ottenuta dalla società controllante Finanziaria Italiana spa.

In sintesi si riepiloga il budget di spesa mensile per la custodia e piccola manutenzione obbligatoria:

Budget di spesa di custodia e manutenzione dal 1° agosto 2012		
	importo mensile	importo annuo
2 collaboratori per piccoli lavori diurni di manutenzione dei fabbricati (pulizia, sfalcio erba, potatura, presidio, ecc)	3.000	36.000
vigilanza notturna (4 ispezioni /notte)	500	6.000
energia elettrica	2.000	24.000
Totali	5.500	66.000

La situazione patrimoniale al 30/09/2012

Nel rappresentare l'evoluzione della situazione patrimoniale lungo il periodo in questione, e per dare la possibilità di un confronto con le gestioni passate, si sono esposti i dati ufficiali risultanti dai bilanci depositati al Registro Imprese al 31/12/09, al 31/12/10, al 31/12/11 e dalla situazione contabile assestata al 31/03, al 30/06 e al 30/09/12.

ATTIVO						
	31-dic-09	31-dic-10	31-dic-11	31-mar-12	30-giu-12	30-set-12
Immobilizzazioni materiali						
terreni e fabbricati	12.629.963	12.629.963	12.629.963	12.629.963	12.633.863	12.633.863
- fondi ammortamenti	-1.513.411	-1.823.816	-2.134.220	-2.211.821	-2.289.455	-2.367.154
impianti e macchinari	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
- fondi ammortamenti	-18.618	-34.563	-50.508	-54.494	-58.481	-62.467
Rimanenze						
mat.prime, sussid. e consumo	6.899.499	6.899.499	5.005.204	5.005.204	5.005.204	5.005.204
Crediti						
verso clienti	996.078	2.479.223	3.970.563	4.355.595	4.729.503	4.729.503
- (meno) fondo svalu.crediti	-5.730	-1.497.863	-3.612.579	-3.942.607	-4.263.274	-4.263.274
verso imprese controllanti	3.250.883	2.388.856	2.374.256	2.374.256	2.374.256	2.350.249
- (meno) fondo svalu.crediti		-1.433.314	-1.433.314	-1.433.314	-1.433.314	-1.433.314
crediti tributari	915.199	885.187	715.486	715.176	657.488	658.212
verso altri		5.760				
Disponibilità liquide:						
depositi bancari e postali	2.353	2.059	3.529	3.480	3.430	8.155
RATEI e RISCONTI						
ratei e risconti attivi	1.970		6.000	3.750	1.500	8.257
TOTALE ATTIVO	23.264.486	20.607.291	17.580.681	17.551.489	17.467.020	17.373.534

PASSIVO E NETTO						
	31-dic-09	31-dic-10	31-dic-11	31-mar-12	30-giu-12	30-set-12
PATRIMONIO NETTO						
Capitale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	2.000	25.771	25.771	25.771	25.771	25.771
Riserve statutarie	21.416.920	0	0	0	0	0
Altre riserve:						
- riserva vers. volontari	1	21.376.314	21.376.315	21.376.315	21.376.315	21.376.315
- riserva di utili	-	29.596	29.596	29.596	29.596	29.596
Utili (perdite) a nuovo	-	-	- 2.132.310	- 4.081.575	- 4.162.070	- 4.234.938
Utile (perdita) Esercizio	512.761	- 2.132.310	- 1.949.265	- 80.495	- 72.868	- 136.994
FONDI per RISCHI ed ONERI						
per imposte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
fondo spese manutenzione		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
DEBITI						
acconti v/ CAVTOMI	1.065.600	1.065.600	-	-	-	-
debiti verso fornitori	-	16.313	14.388	15.599	25.742	20.805
debiti verso controllanti	241.427	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701
debiti tributari	15.277	103.235	41.143	78.126	43.383	72.828
debiti v/ istit. previd. e sicur.so	500	-	-	-	-	-
altri debiti	-	12.071	64.341	77.451	90.451	109.451
TOTALE PASSIVO E NETTO	23.264.486	20.607.291	17.580.680	17.551.489	17.467.021	17.373.535

La situazione economica al 30/09/2012

Nel rappresentare l'evoluzione della situazione economica nel periodo in questione, e per dare la possibilità di un confronto con le gestioni passate, si sono esposti i dati ufficiali risultanti dai bilanci depositati al Registro Imprese relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 e dalla situazione contabile assestata relativa al 1°, 2° e 3° trimestre 2012.

CONTO ECONOMICO						
	2009	2010	2011	1° trim 2012	2° trim 2012	3° trim 2012
Valore della produzione						
ricavi da locazioni	1.447.686	1.460.625	1.483.911	377.424	380.396	0
ricavi cessione terreni	0	0	1.065.600	0	0	0
rimb. imposta registro locazione	7.239	7.319	7.430	7.608	-6.488	0
Costi di produzione						
per amministratore (comp. e previd.)	-58.573	-58.330	-52.000	-13.000	-13.000	-13.000
per servizi da Finanziaria Italiana spa	-257.132	-15.704	0	0	0	0
per servizi da altri	-18.129	-27.096	-9.680	-3.495	-7.212	-12.864
Ammortamenti e svalutazioni						
ammort. Immob. Materiali	-326.310	-326.349	-326.349	-81.587	-81.620	-81.685
svalutaz. Crediti attivo circolante	-4.980	-1.433.314	-2.114.716	-330.027	-320.667	0
Variazioni rimanenze						
variazione rimanenze terreni	0	0	- 1.894.295	-	-	-

CONTO ECONOMICO						
	2009	2010	2011	1° trim 2012	2° trim 2012	3° trim 2012
Accantonamenti						
per rischi fiscali		- 7.000				
per spese manutenzione		- 90.000				
Oneri diversi di gestione						
ICI	- 75.487	- 87.068	- 87.068	- 21.767	- 37.123	- 29.445
Imposta Registro su locazioni	- 14.477	- 14.618	- 15.035	- 15.216	12.976	-
Oneri diversi di gestione	- 1.711	- 8.157	- 6.178	- 435	- 130	-
perdite presunte su crediti (Agile)	-	- 1.492.133	-	-	-	-
Valore - Costi Produzione	698.126	- 2.091.825	- 1.948.380	- 80.495	- 72.868	- 136.994
Proventi e Oneri finanziari						
Proventi finanziari	26	15.211	-	-	-	-
Oneri finanziari	- 3.593	- 174	- 860	-	-	-
Proventi e Oneri Straordinari						
Proventi straordinari	79.988	-	9.859	-	-	-
Oneri straordinari	- 4	- 3.867	- 1	-	-	-
Risultato prima delle imposte	774.543	- 2.080.655	- 1.939.382	- 80.495	- 72.868	- 136.994
Imposte dell'esercizio	- 261.782	- 51.655	- 9.883	-	-	-
Risultato netto dell'esercizio	512.761	- 2.132.310	- 1.949.265	- 80.495	- 72.868	- 136.994

La vendita del complesso immobiliare

Il concordato preventivo della controllante Finanziaria Italiana Spa, di cui si è parlato più sopra, ha in programma la vendita dell'intero complesso immobiliare il cui ricavato sarà destinato al soddisfacimento dei creditori.

Tra i creditori vi è Eutelia spa che ha posto sotto sequestro giudiziale le quote di Immo Pregnana srl a tutela del proprio credito.

Per la ricerca dei potenziali acquirenti Finanziaria Italiana spa ha incaricato un'agenzia immobiliare di Milano rappresentata dalla dottoressa Oriana Cerri con la quale sono intercorsi colloqui telefonici e scambi di mail per organizzare le visite agli immobili.

Dopo un paio di visite si è formalizzata la manifestazione di interesse di un gruppo britannico rappresentato dalla "Tecnica Management Ltd". In data 06/03/2012 il sottoscritto ha incontrato i delegati della società interessata all'acquisto e ha organizzato una riunione presso il Comune di Pregnana Milanese per far incontrare gli amministratori del Comune, il sindaco, l'assessore all'urbanistica e l'assessore alle attività produttive ai quali illustrare il progetto industriale ed ottenerne il consenso prima di procedere all'acquisto dell'immobile. Poiché il progetto industriale presentato non rispettava completamente il piano di Governo del Territorio emanato dal Comune di Pregnana Milanese non si è potuta avviare immediatamente una trattativa per la cessione dell'area. La Tecnica Management Ltd, pur

confermando il suo interesse, si è riservata di approfondire le modifiche ai propri piani di sviluppo industriale e la compatibilità con quanto può offrire il complesso di Immo Pregnana srl.


Dopo vari solleciti alla dottoressa Cerri, il sottoscritto in data 27/04/2012 è riuscito ad incontrare a Milano il geom. Pasquini, quale incaricato dalla Tecnica Management Ltd, per avere aggiornamenti in merito all'intenzione di acquisto del complesso immobiliare. Si è preso atto che il programma di acquisto non si era fermato, ma gli interessati avevano dovuto riflettere sull'introduzione di alcuni cambiamenti nell'utilizzo dell'area per tener conto dei vincoli urbanistici illustrati dal Comune.

Il 28/06/2012 il geom. Pasquini scriveva *"che oramai è in corso di definizione l'organizzazione del gruppo ... La prossima settimana la società che si occuperà del ramo immobiliare sarà in grado di operare ..."*. Ma da allora non se ne è più saputo nulla.

Nel contempo l'agente immobiliare, Dottoressa Oriana Cerri, inizialmente incaricata dalla Finanziaria Italiana spa per la vendita delle quote di Immo Pregnana srl, ha richiesto di avere un incarico a nome della società Immo Pregnana srl per la vendita del complesso immobiliare poiché gli interessati comprerebbero l'immobile e non più le quote. Il sottoscritto senza l'autorizzazione dei Custodi non ha firmato nulla. Sarà convocata una riunione congiunta tra Finanziaria italiana spa e Eutelia spa per discutere di ciò e se del caso per autorizzare l'amministratore a sottoscrivere un incarico di tale genere.

Tale riunione congiunta è stata convocata per il prossimo 24 ottobre 2012.

Per completezza si riporta che verso la fine di maggio 2012 è pervenuta una nuova manifestazione di interesse all'acquisto da parte del signor Alessandro Bottonelli della AxisNet Sas, con sede in Pregnana Milanese. Dopo qualche scambio di telefonate e di mail non è proseguita alcuna trattativa.



L'amministratore unico
Dott. Fabio Toso